

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Presidenza della Regione
UFFICIO SPECIALE
AUTORITÀ DI AUDIT
DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

STRATEGIA DI AUDIT

PO FESR Sicilia 2014-2020

CCI 2014 IT 16 RFOP016

Approvato con decisione CE N(C2015) 5904 del
17/08/2015 e modificato con Decisione C(2017) 8672
del 11/12/2017

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020

OBIETTIVO CONVERGENZA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE

Versione 5
31 maggio 2018



DIRIGENTE GENERALE
Grazia Terranova

Elaborata dall'Autorità di Audit ai sensi dell'art.127 (4) del Reg.(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

ELENCO DEGLI ACRONIMI E DELLE ABBREVIAZIONI

AcAdG	Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione
AdA	Autorità di Audit
AdC	Autorità di Certificazione
APM	Audit Planning Memorandum
CCI	Codice Comune d'Identificazione (numero di riferimento di ciascun programma, attribuito dalla Commissione)
CdR	Centro di Responsabilità
CE	Commissione Europea
CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
COCOF	Comitato Coordinamento Fondi
CTE	Cooperazione Territoriale Europea
CCE	Corte dei Conti Europea
CGE	Corte di Giustizia Europea
EGESIF	Expert group on European Structural and Investment Funds (E03040)
FESR	Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
Fondi SIE	Tutti i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi strutturali, Fondo di Coesione, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca - FEAMP), ad eccezione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR
FSE	Fondo Sociale Europeo
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea
IIA	Institute of internal auditors
INTOSAI	International organisation of supreme audit institutions
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
OI	Organismo Intermedio
Organismo di Audit	Organismo che effettua le attività di Audit rientranti nel mandato dell'AdA, come previsto dall'art. 127 (2) del Reg. Disposizioni Comuni - RDC
PA	Parere di Audit
PO	Programma Operativo
RAC	Relazione Annuale di Controllo
RD	Regolamento Delegato (EU) n.480/2014 del 03/03/2014
RDC	Regolamento Disposizioni Comuni (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Reg. finanziario	Regolamento (UE, Euratom) n.966/2012
RGS	Ragioneria Generale dello Stato
Si.Ge.Co.	Sistema di Gestione e Controllo
SM	Stato Membro
TET	Tasso di Errore Totale
TETP	Tasso di Errore Totale Proiettato
TETR	Tasso di Errore Totale Residuo
UE	Unione Europea

SOMMARIO

PREMESSA.....	6
1. INTRODUZIONE.....	7
Quadro normativo a livello nazionale	11
Quadro normativo a livello regionale	13
1.1 Programma Operativo e periodo coperto dalla Strategia di audit	15
1.2 Autorità di Audit responsabile dell'elaborazione, della sorveglianza e dell'aggiornamento della Strategia di audit.....	16
1.3 Status dell'Autorità di Audit	18
1.4 Dichiarazione d'intenti, carta dell'audit e normativa che definisce le funzioni e le responsabilità dell'Autorità di Audit.....	20
1.5 Indipendenza funzionale e organizzativa dell'Autorità di Audit.....	24
2. VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	25
2.1 Metodo di valutazione del rischio applicato.....	25
2.2 Procedure interne di aggiornamento della valutazione dei rischi.....	36
3. METODO.....	37
3.1 Panoramica.....	37
3.1.1 <i>Manuali e procedure recanti la descrizione delle fasi principali dell'attività di audit comprese la classificazione e il trattamento degli errori rilevati</i>	37
3.1.2 <i>Standard di audit riconosciuti a livello internazionale</i>	41
3.1.3 <i>Procedure per elaborare la Relazione di controllo e il Parere di audit</i>	41
3.2 Audit sul funzionamento del sistema di gestione e controllo (audit di sistema).....	44
3.2.1 <i>Organismi da sottoporre ad audit e dei relativi requisiti essenziali nell'ambito degli audit dei sistemi</i>	44
3.2.2 <i>Audit di sistema finalizzato ad aree tematiche specifiche</i>	53
3.3 Audit delle operazioni	53
3.3.1 <i>Metodologia di campionamento</i>	53
3.3.2 <i>Il Campionamento Non Statistico</i>	56
3.3.3 <i>Metodologia di campionamento supplementare e identificazione dei fattori di rischio</i>	57
3.3.4 <i>Metodologia di campionamento delle operazioni con spesa certificata negativa</i>	58
3.3.5 <i>Approccio di audit delle operazioni</i>	58
3.4 Audit dei conti.....	60
3.4.1 <i>Approccio di audit dei conti</i>	60
3.5 Verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione.....	63
3.5.1 <i>Procedure interne che stabiliscono il lavoro rientrante nella verifica di affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione, ai fini del Parere</i>	63
4. LAVORO DI AUDIT PIANIFICATO.....	67
4.1 Priorità e obiettivi specifici dell'audit relativi al periodo contabile corrente e ai due successivi e risultanze della valutazione dei rischi e lavoro di audit pianificato	67

4.2	Calendario dei compiti di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi per gli audit dei sistemi (compresi audit mirati ad aree tematiche specifiche).....	67
5.	RISORSE	68
5.1	Organigramma dell’Autorità di audit.....	68
5.2	Risorse pianificate da destinare in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi ..	69

Versione data	Principali modifiche
Versione 1 15 aprile 2016	Versione redatta nel rispetto delle previsioni dell'art. 127 (4) del Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
Versione 2 18 novembre 2016	Adozione formale del “Manuale della Metodologia di audit PO FESR Sicilia 2014-2020” e relativi allegati.
Versione 3 29 maggio 2017	Integrazione Manuale delle Procedure di Audit e quindi alla Strategia di Audit con i contenuti formati di check list relativa ai test di conformità e di informazioni discendenti dal Si.Ge.Co.
Versione 4 24 ottobre 2017	Modifiche alla valutazione dei rischi, alla metodologia di controllo e al lavoro di Audit pianificato.
Versione 5 31 maggio 2018	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Introduzione - Aggiornamento della normativa. ➤ Paragrafo 1.2 - Nomina del nuovo Dirigente generale dell'Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea. ➤ Paragrafo 1.5 - Specifica sulle funzioni del servizio di supporto di Assistenza Tecnica. ➤ Paragrafo 2.1 - Spiegazione del metodo di valutazione del rischio applicato. ➤ Paragrafo 3.2 - Audit sul funzionamento del sistema del Si.Ge.Co. (audit di sistema) – Integrazione dei RC ➤ Paragrafo 3.3 - Audit delle operazioni (<i>lieve modifica</i>) ➤ Paragrafo 4.2 - Aggiornamento del lavoro di audit pianificato. ➤ Paragrafo 5.2 Aggiornamento del funzionigramma dell'AdA.

PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di fornire dettagli operativi con riferimento all'adozione e aggiornamento della Strategia di Audit di cui all'art. 127 paragrafo 8 del Reg.(UE) n. 1303/2013 (RDC). Contrariamente a quanto è avvenuto nella programmazione 2007/2013, la Strategia di audit non viene espressamente approvata dalla Commissione europea, tuttavia, gli viene trasmessa su richiesta dei Servizi della stessa. Resta, in ogni caso, in capo alla Commissione la facoltà, nell'ambito delle proprie attività di verifica, valutare la qualità delle informazioni contenute nella Strategia, inclusa la documentazione ivi richiamata e le modalità utilizzate dall'Autorità di Audit (AdA) per la sua elaborazione.

Le disposizioni normative per il periodo 2014-2020, rispetto al precedente periodo di programmazione, prevedono ulteriori adempimenti in capo all'AdA nell'ambito della complessiva verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo. In particolare, è stata introdotta la notifica alla CE della designazione dell'Autorità di coordinamento Autorità di Gestione (AdG) e dell'Autorità di Certificazione (AdC), anticipatamente alla presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla stessa CE. La designazione *ut supra* si basa su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente. A tal fine, l'Accordo di Partenariato 2014-2020¹ con l'Italia approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 29 ottobre 2014², ha previsto che tale compito sia assolto dall'Autorità di Audit.

Il Parere di audit e la Relazione Annuale di Controllo (RAC), che riportano le principali risultanze delle attività svolte nel corso del periodo di audit, sebbene già previsti nel precedente periodo di programmazione, dovranno essere elaborati anche alla luce di ulteriori nuovi adempimenti, quali l'audit dei conti e la verifica della dichiarazione di gestione che andranno presentati ai Servizi della Commissione europea entro il 15 febbraio di ogni anno, a partire dal 2016.

I servizi della Commissione europea, allo scopo di favorire la corretta elaborazione da parte degli Stati Membri del documento de quo, hanno elaborato, tra le altre, le Linee guida per gli Stati membri sulla strategia di audit (EGESIF 14-0011-02 final del 27/08/2015).

A quanto sopra va aggiunto che l'Allegato II dell'Accordo di Partenariato ha previsto la procedura di designazione dell'AdA da parte dell'Organismo nazionale di coordinamento della funzione di audit (MEF-RGS-IGRUE), attraverso il rilascio di un parere obbligatorio e vincolante in merito alla proposta di designazione di questa AdA, formulata dal Governo della Regione Siciliana titolare dei Programmi Operativi 2014-2020.

La fase di preparazione della presente Strategia, redatta dall'AdA, ha previsto anche il coinvolgimento dell'AdG e dell'AdC; ciò al fine di proseguire l'interscambio comunicativo, partecipativo e di buone prassi instaurato nella precedente programmazione per una corretta e migliore gestione dei fondi strutturali, nel rispetto delle rispettive funzioni e reciproche competenze.

¹ A seguire il documento viene indicato "Accordo di Partenariato".

² Cfr. Ref. Nota Ares (2014) 3601652 del 30 ottobre 2014 – C(2014) 8021 final.

1. INTRODUZIONE

Il presente documento illustra la Strategia di audit relativa al Programma Operativo FESR Sicilia 2014– 2020 (CCI 2014 IT 16 RFOP016), approvato con Decisione della Commissione Europea N. C (2014) 10088 del 17 dicembre 2014 conformemente a quanto previsto dall'art. 127 paragrafo 4 del RDC del Consiglio, e ne costituisce l'aggiornamento rispetto alla prima versione del 13/08/2015 e successive modifiche.

Tale aggiornamento ha riguardato, in particolare, aspetti connessi al quadro normativo, alla valutazione dei rischi, alla revisione dell'organigramma dell'AdA e all'audit dei conti che costituisce una delle principali novità caratterizzanti la gestione ed il controllo finanziario dei programmi operativi nel periodo di programmazione 2014-2020.

L'elaborazione del documento ha tenuto conto delle previsioni di cui all'Allegato VII del Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 ed è stata formulata sulla base delle *Linee guida per gli Stati membri sulla Strategia di audit* (EGESIF 14-0011-02 final del 27/08/2015).

Principali riferimenti normativi e documentali

I principali riferimenti normativi comunitari ai fini del presente documento sono costituiti dai seguenti regolamenti e direttive:

Regolamenti e direttive comunitarie

	Riferimento	Titolo	Categoria	Data
1	Reg. (UE, EURATOM) n.966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio	Stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il reg. (CE, Euratom) n.1605/2012	Reg. finanziario	25/10/2012
2	Reg. delegato (UE) n.1268/2012 della Commissione	Modalità di applicazione del reg. (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione	Reg. finanziario di Applicazione	29/10/2012
3	Reg. (UE, EURATOM) n.1311/2013 del Consiglio	Quadro finanziario pluriennale 2014-2020	Reg. Quadro Finanziario	02/12/2013
4	Reg. (UE) delegato n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio	Disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo di cooperazione territoriale europea	Regolamento CTE	17/12/2013
5	Reg. (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio	Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Reg. (CE) n. 1080/2006	Regolamento Fondo di Coesione	17/12/2013
6	Reg. (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio	Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Reg. (CE) n. 1080/2006	Regolamento FESR	17/12/2013
7	Reg. (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio	Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.1083/2006 del Consiglio	Reg. recante disposizioni comuni	17/12/2013

	Riferimento	Titolo	Categoria	Data
8	Reg. (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio	Reg. sul Fondo sociale europeo e che abroga il reg. (CE) n.1081/2006 del Consiglio	Reg. FESR	17/12/2013
9	Reg. (UE) n.1407/2013 della Commissione	Applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> »	Reg. aiuti	18/12/2013
10	Reg. delegato (UE) n.240/2014 della Commissione	Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei	Codice di Condotta Europeo	07/01/2014
11	Reg. di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione	Stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 [...], i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo[...] la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del FESR nel quadro dell'ob. Cooperazione territoriale europea	Regolamento di esecuzione	25/02/2014
12	Reg. di esecuzione (UE) n.288/2014 della Commissione	Recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1299/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di CTE	Reg. di esecuzione	25/02/2014
13	Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio	Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sostitutiva della 2004/17/CE	Direttiva	26/02/2014
14	Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europea e del Consiglio	Direttiva sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;	Direttiva	26/02/2014
15	Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio	Direttiva sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/17/CE	Direttiva	26/02/2014
16	Reg. delegato (UE) n.480/2014 della Commissione	che integra il Reg. n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio	Reg. delegato	03/03/2014
17	Reg. delegato (UE) n.481/2014 della Commissione	Integra il Reg. (UE) n.1299/2013 per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione	Reg. di integrazione CTE	04/03/2014
18	Reg. di esecuzione (UE) n.215/2014 della Commissione	Stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [...] per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei	Reg. di esecuzione	07/03/2014
19	Reg. delegato (UE) n. 522/2014 della Commissione	Integrazione del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale	Regolamento delegato	11/03/2014

	Riferimento	Titolo	Categoria	Data
20	Reg. (UE) n.651/2014 della Commissione	Dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato	Reg. aiuti	17/06/2014
21	Reg. di esecuzione (UE) n.821/2014 della Commissione	Recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati	Reg. di esecuzione	28/07/2014
22	Reg. di esecuzione (UE) n.964/2014 della Commissione	Recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1303/2013 per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari	Reg. di esecuzione	11/09/2014
23	Reg. di esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione	Modalità di esecuzione del Reg. (UE) n.1303/2013 per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e AdG, AdC, AdA e organismi intermedi	Reg. di esecuzione	22/09/2014
24	Reg. di esecuzione (UE) n.207/2015 della Commissione	Modalità di esecuzione del Reg. (UE) n.1303/2013 per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n.1299/2013, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di CTE	Reg. di esecuzione	20/01/2015
25	Reg. (UE) n.1970/2015 della Commissione	Disposizioni specifiche sulla segnalazione delle irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca	Reg. delegato	08/07/2015
26	Reg. (UE) n.1974/2015 della Commissione	Disposizioni specifiche sulla frequenza e il formato della segnalazione delle irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca	Reg. delegato	08/07/2015
27	Reg. (UE) n. 2015/2195	Integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute	Regolamento Unione Europea	09/07/2015
28	Reg. delegato (UE) n.1929/2015 del Parlamento europeo	Modifiche al "Reg. finanziario"	Reg. finanziario di Applicazione	28/10/2015
29	Reg. delegato (UE) n.2462/2015 della Commissione	Modifiche al Reg. delegato (UE) n.1268/2012	Reg. finanziario di Applicazione	30/10/2015
30	Reg. delegato (UE) n.568/2016 della Commissione	Condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri;	Reg. delegato	29/01/2016
31	Regolamento di esecuzione (UE) n.2018/277 della Commissione	Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei	Regolamento di esecuzione	23/02/2018

	Riferimento	Titolo	Categoria	Data
		lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale		
32	Regolamento di esecuzione (UE) n.2018/276	Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei	Regolamento di esecuzione	23/02/2018
33	Regolamento di esecuzione (UE) n.2016/1157 della commissione	Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari di uno strumento di coinvestimento e di un fondo per lo sviluppo urbano	Regolamento di esecuzione	11/07/2016

Decisioni comunitarie

	Riferimento	Titolo	Data
1	Decisione di esecuzione C(2014) 974	Decisione che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del FESR e del FSE per il periodo 2014-2020 suddivise nelle tre categorie di regioni	18/02/2014
2	Decisione di esecuzione C(2014) 2082	Decisione che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il FSE e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo CTE, la ripartizione annuale per SM delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno SM al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020	03/04/2014
3	Decisione C(2014) 6424 final	Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale	16/09/2014
4	Decisione di esecuzione C(2014) 8021 final	Decisione che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 (Ref. Ares(2014)3601562 del 30.10.2014)	29/10/2014
5	Decisione della Commissione Europea C(2014) 10088	Decisione che approva il Programma operativo FSE Sicilia 2014-2020 (CCI 2014 IT 05 SFOP 014)	17/12/2014
6	Decisione C(2015)5904	Decisione che approva determinati elementi del programma operativo regionale "Sicilia" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia in Italia	17/08/2015

La Commissione europea, al fine di disciplinare in modo più puntuale l'organizzazione e il ruolo dell'Autorità di Audit, ha pubblicato, in attuazione dei Regolamenti sopra citati, le seguenti linee guida e note orientative.

Guide orientative CE

	Riferimento	Titolo	Data
		Sistema di Gestione e Controllo	
1	EGESIF 14-0010 final	Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri	18/12/2014
2	EGESIF 14-0012-02 final	Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione	17/09/2015

	Riferimento	Titolo	Data
3	EGESIF 15-0016-02 final	Linee guida per gli Stati Membri sull'Audit dei Conti	05/02/2016
4	EGESIF 15-0017-02	Linee guida per gli Stati Membri sugli importi ritirati, importi recuperati, importi da recuperare e importi non recuperabili	25/01/2016
5	EGESIF 15-0018-02 final	Linee guida per gli Stati Membri sulla preparazione, esame ed accettazione dei conti	09/02/2016
		Procedure Autorità di Audit	
6	EGESIF 14-0013 final	Linee guida per gli Stati membri e le autorità dei programmi su procedura di designazione	18/12/2014
7	EGESIF 15-0008-03	Linee guida per gli Stati Membri sulla elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale	19/08/2015
8	EGESIF 14-0011-02 final	Linee guida per gli Stati membri sulla strategia di audit	27/08/2015
9	EGESIF 15-0002-03 final	Linee guida per gli Stati membri sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit	09/10/2015
10	EGESIF 15-0007-02 final	Linee guida aggiornate per gli Stati membri sul trattamento degli errori comunicati nell'ambito delle relazioni annuali di controllo	09/10/2015
11	EGESIF 16-0014-01	Guidance on sampling methods for audit authorities - Programming periods 2007-2013 and 2014-2020	20/01/2017
		Semplificazione dei costi	
12	EGESIF 14-0017 final	Linee guida sulle opzioni di semplificazione dei costi – tasso forfettario, unità di costo standard, somme forfettarie	06/10/2014
		Strumenti finanziari	
13	EGESIF_15-0031-01 Final	Guidance for Member States on Interest and Other Gains Generated by ESI Funds support paid to FI (Article 43 CPR)"	17/02/2016
14	Nota EGESIF_15-0021-01	Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR– Eligible management costs and fees"	26/11/2015
15	Comunicazione della Commissione europea (2016/C 276/01)	Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari	29/07/2016
16	Ares(2014)2195942	Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020 A short reference guide for Managing Authorities	02/07/2014
17	EGESIF_15-0030-00	Guidance for Member States on preferential remuneration	07/10/2015
18	EGESIF_15_0012-02	Guidance for Member States on CPR_37_7_8_9 Combination of support from a financial instrument with other forms of support	10/08/2015
19	EGESIF_15-0006-01	Guidance for Member States on Article 41 CPR - Requests for payment	08/06/2015
20	EGESIF_15_0005-01	Guidance for Member States on Definition and use of repayable assistance in comparison to financial instruments and grants"	15/04/2015
21	EGESIF_14_0040-1	Guidance for Member States on Financial Instruments - Glossary	11/02/2015
22	EGESIF_14_0041-1	Guidance for Member States on Article 37(4) CPR- Support to enterprises/working capital"	11/02/2015
23	EGESIF_14_0039-1	Guidance for Member States on Article 37(2) CPR- Ex-ante assessment	11/02/2015
24	EGESIF 14-0021-00	Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate	16/06/2014
		Guida per i Beneficiari	
25	EGESIF 14-0025-00	How to effectively access and use the ESI Funds and exploit complementarities with other instruments of relevant Union policies	16/07/2014

Quadro normativo a livello nazionale

In conformità ai Regolamenti e agli orientamenti comunitari, il quadro normativo nazionale per il periodo di programmazione 2014-2020 trova la base giuridica nei seguenti riferimenti.

Disposizioni generali nazionali

	Riferimento	Titolo	Data
1	Decreto del Presidente della Repubblica n.196	“Reg. di esecuzione del Reg.(CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione” così come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica n.98 del 05 aprile 2012	03/10/2008
2	D.Lgs. n.118/11	“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n.42 del 05 maggio 2009	23/06/2011
3	Legge n.190/12	“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”	06/11/2012
4	Legge n.234/12	“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”	24/12/2012
5	Legge n.56/14	“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”	07/04/2014
6	Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali	Reg. del Fondo per le politiche attive (F.P.A) del lavoro istituito dal comma 205 art. unico della legge n.27 dicembre 2013 n.147	14/11/2014
7	Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS – IGRUE, Versione 1.1	“Documento di valutazione dei criteri di designazione dell’AdG e dell’AdC” - Programmazione 2014-2020	18/09/2015
8	D.Lgs. n.50/16	“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (GU Serie Generale n.91 del 19 aprile 2016– supplemento ordinario n.10)	18/04/2016
9	D.Lgs. n. 56/17	Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)	19/04/2017
10	Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-Linee guida n.1	Delibera di attuazione del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50, recanti:”Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” aggiornate al D.Lgs 56/2017 con delibera del Consiglio n, 138 del 21/02/2018	21/02/2018
11	Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Linee Guida n. 2	Delibera di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018	02/05/2018
12	Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-Linee guida n.4	Delibera di attuazione del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50, recanti: «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” aggiornate al D.Lgs 56/2017 con delibera del Consiglio n, 206 del 01/03/2018	1/03/2018
13	Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-Linee guida n.5	Delibera di attuazione del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50, recanti:”Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici” aggiornate al D.Lgs 56/2017 con delibera del Consiglio n, 4 del 10/01/2018	10/01/2018
14	Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-Linee guida n.7	Delibera di attuazione del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50, recanti: «Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri e società in house previsto dall’art.192 del decreto legislativo n.50/2016». (Delibera n.235) (17A01921) (GU Serie Generale n.61 del 14 marzo 2017)	15/02/2017
15	Decreto del Presidente della Repubblica n. 22	Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020	05/02/2018

A livello nazionale sono stati predisposti documenti di riferimento finalizzati a orientare l’Autorità di Audit nella definizione di assetti organizzativi e di modalità di funzionamento ottimali.

Altri documenti nazionali di interesse

	Riferimento	Titolo	Data
1	Delibera CIPE n.18/2014	“Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato	18/04/2014
2	Circolare IGRUE prot. n.47832	Procedura per il rilascio del Parere sulla designazione delle Autorità di Audit dei programmi UE 2014-2020	30/05/2014
3	Circolare IGRUE prot. n.56513	Strutture di Gestione e di Audit per i programmi UE 2014-2020	03/07/2014
4	Delibera CIPE n.9/2015	Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi	28/01/2015
5	Delibera CIPE n.10/2015	Definizione criteri cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei programmazione 2014-2020 e monitoraggio programmazione interventi complementari (l. n.147/2013) previsti nell'accordo partenariato 2014-2020	28/01/2015
6	Circolare MEF-RGS prot.n.37288	Monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2014-2020. Trasmissione Protocollo Unico di Colloquio	30/04/2015

Quadro normativo a livello regionale

In conformità ai Regolamenti e agli orientamenti comunitari, alla normativa nazionale, il quadro normativo regionale per il periodo di programmazione 2014-2020 trova la base giuridica nei seguenti riferimenti.

Normativa regionale relativa al PO FESR Sicilia 2014-2020

	Riferimento	Titolo	Data
1	L.R. 32/2000	Legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32 “Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese” e successive modifiche ed integrazioni	23/12/2000
2	L.R. 8/2016	Legge regionale 17 maggio 2016 n. 8 “Disposizioni per favorire l’economia	17/05/2016
3	Deliberazione della Giunta regionale n. 104	Programmazione 2014/2020. Designazione delle Autorità del PO FESR. Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit	13/05/2014
4	Delibera della Giunta regionale n. 267	Adozione definitiva Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020	10/11/2015
5	D.P.R.S., n. 12	Approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche e integrazioni	14/6/2016
6	Deliberazione di Giunta n. 385	Approvazione del Manuale per l’attuazione del PO FESR SICILIA 2014/2020 versione 18/10/2016	22/11/2016
7	Deliberazione della Giunta regionale n. 433	PO FESR Sicilia 2014/2020 – Procedura di designazione delle Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione- Approvazione	27/12/2016:
8	Deliberazione della Giunta regionale n.103	Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l’attuazione	06/03/2017

9	Deliberazione della Giunta regionale n.104	Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale dei controlli di primo livello	06/03/2017
10	Deliberazione della Giunta regionale n.105	Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per i Beneficiari. Manuale utente REO	06/03/2017
11	Deliberazione della Giunta regionale n.195	Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)	15/05/2017
12	Deliberazione n. 6/2017 della Corte dei Conti	Atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 200 del 1999	XXX
13	L.R 12/2011	Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale.	12/07/2011
14	Circolare n. 86313/2016	Circolare Assessorato infrastrutture n, 86313/DRT	04/05/2016
15	Circolare n. 113312/2017	Circolare Assessorato infrastrutture n, 113312/DRT	26/05/2017
16	Delibere di Giunta n. 193	Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Obiettivo Tematico 03 Azione 3.1.1_01 'Credito di imposta legge n.208/2015, commi 98-108'. Riconoscimento del MiSE in qualità di Organismo Intermedio nell'ambito del credito d'imposta della legge n. 208/2015	11/05/2018
17	Delibere di Giunta n. 126	Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Obiettivo Tematico 03 Azione 3.6.1 - Riconoscimento del MiSE in qualità di Organismo Intermedio nell'ambito del Fondo di Garanzia	19/03/2018
18	Delibere di Giunta n. 123	Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Proposta di riprogrammazione e inserimento Grandi Progetti Infrastrutture	8/03/2018
19	Delibere di Giunta n. 122	Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Modifica Azione 6.2.1	8/03/2018
20	Delibere di Giunta n. 118	Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 111 del 15 marzo 2017 e n. 70 del 23 febbraio 2017 - Apprezzamento	06/03/2018
21	Delibere di Giunta n. 106	Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 2.1.1 - Grande Progetto regionale concernente la Concessione di un contributo pubblico per un progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture per la banda ultralarga nella Regione Siciliana - Conferma designazione Organismo Intermedio MISE-DGSCERP	6/03/2018
22	Delibere di Giunta n. 105	Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 modificato - Decisione C(2017) 8672 dell'11 dicembre 2017. Adozione definitiva	6/03/2018

Standard internazionali

	Riferimento	Titolo
1	IIA 2200	per la pianificazione dell'incarico
2	IIA 2300	per lo svolgimento degli incarichi
3	IIA 2400	per la comunicazione dei risultati
4	IIA 2500	per il processo di monitoraggio
5	INTOSAI 11	per la programmazione del controllo
6	INTOSAI 12	per la rilevanza e rischi di controllo
7	INTOSAI 13	Elementi probatori e metodi di controllo
8	INTOSAI 21	valutazione del controllo interno e test sul controllo
9	INTOSAI 23	campionamento ai fini del controllo
10	IIA 2200, INTOSAI 11, ISA 200	per la pianificazione delle attività di audit
11	IIA 2300, INTOSAI 11, ISA 200	definizione della metodologia per l'esecuzione degli audit di sistema
12	IIA 2200, INTOSAI 12 e 23, ISA 300	definizione della metodologia dell'analisi del rischio per la valutazione di affidabilità del sistema e della metodologia di campionamento
13	IIA 2300, INTOSAI 13	definizione della metodologia per il controllo delle operazioni
14	IIA 2500.A1	definizione delle procedure di follow-up
15	IIA 2400, INTOSAI 21, ISA 700	modalità di analisi delle risultanze degli audit finalizzata alla predisposizione del parere annuale e della relazione annuale di controllo
16	IPPF 1100	pratica professionale degli audit interni e Practice Advisory 1110-1 e IPPF Guida Pratica sulla "indipendenza e obiettività".
17	ISA 300	sulle risposte del revisore ai rischi identificati e valutati
18	ISSAI 4100	fattori da prendere in considerazione al momento di definire la rilevanza
19	ISSAI 1320	Rilevanza nella progettazione ed esecuzione di un Audit
20	ISSAI 1450	Valutazione degli errori identificati nel corso dell'Audit
21	COBIT	obiettivi di controllo relativi all'Information Technology
22	Standard 27001	Tecnologie dell'informazione - Tecniche di sicurezza Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione - Requisiti"
23	ISO/IEC e ISO/IEC 27002	Tecnologie dell'informazione - tecniche di sicurezza -Codice di pratica per i controlli di sicurezza delle informazioni

1.1 Programma Operativo e periodo coperto dalla Strategia di audit

La presente Strategia di audit:

- si riferisce al Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 (CCI 2014 IT 16 RFOP016) approvato con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
- copre il periodo di programmazione 2014-2020, in particolare i primi tre anni contabili, secondo la definizione dell'articolo 2 (29) del RDC, pertanto dal 01/01/2014 al 30/06/2017;
- è stata condivisa con il MEF-RGS-IGRUE quale Organismo di coordinamento nazionale.

1.2 Autorità di Audit responsabile dell'elaborazione, della sorveglianza e dell'aggiornamento della Strategia di audit

In attuazione alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria inerente il periodo di programmazione 2014-2020, la Regione Siciliana ha identificato l'Autorità di Audit responsabile della redazione della Strategia e delle altre funzioni ai sensi dell'art. 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in capo alla seguente struttura:

Struttura responsabile	<i>Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea</i>
Dirigente Generale	Grazia Terranova
Via	Notarbartolo n. 12, 90141, Palermo, Sicilia, Italia
Tel.	(+39) 0917077544, 7077573, 7077572
Fax	(+39) 091 7077555, 7077556
Mail	autorita.audit@regione.sicilia.it
PEC	ufficio.speciale.audit@certmail.regione.sicilia.it

L'individuazione è avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 13 maggio 2014.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea, in qualità di Organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 2, del RDC del Consiglio, e in qualità di soggetto incaricato del rilascio del parere obbligatorio e vincolante in merito alle proposte di designazione delle Autorità di Audit formulate dalle Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi 2014/2020, come previsto dall'Allegato II dell'Accordo di Partenariato, di cui alla decisione della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, ha espresso con Nota IGRUE del 5 febbraio 2015 n. 8707 parere senza riserve, designando formalmente questa Struttura quale Autorità di Audit.

La presente Strategia di audit è stata elaborata dall'AdA, condivisa con l'Organismo nazionale di coordinamento, e riguarda il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 (CCI 2014 IT 16 RFOP016) approvato con Decisione Comunitaria C (2015)5904 del 17 agosto 2015, e modificato con Decisione C(2017) 8672 del 11/12/2017.

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 123 (4) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Audit è responsabile delle funzioni di cui all'art. 127, del medesimo Regolamento, anche dei seguenti programmi a titolarità della Regione siciliana per le quali sono state redatte specifiche strategie di audit:

- Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020 (CCI2014 IT 05 SFOP014), approvato con Decisione Comunitaria C (2014) 10088 del 17 dicembre 2014;
- Programma di cooperazione "Interreg V-A Italia – Malta" 2014-2020 (CCI 2014 TC 16 RFCB037) approvato con Decisione Comunitaria C(2015) 7046 del 12 ottobre 2015;
- Programma ENI Italia - Tunisia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 9131 del 17 dicembre 2015.

La Strategia di audit è stata redatta a norma dell'art. 127 (4) del RDC, sulla base dei contenuti richiesti dall'Allegato VII del Reg. (UE) n. 207/2015 e definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni, l'analisi di rischio, la pianificazione delle

attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. Ai sensi dell'art. 127 (1) del RDC, gli obiettivi globali della Strategia sono:

- garantire lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo;
- verificare le spese dichiarate su un campione adeguato di operazioni.

La Strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. È stata adottata entro il termine previsto dall'art. 127(4) del Regolamento generale, con Disposizione del Dirigente Generale n. 1/2016 del 15 aprile 2016 e verrà presentata alla Commissione a seguito di specifica richiesta.

La procedura per l'elaborazione della presente Strategia si rappresenta che è stata condotta mediante: esame preliminare della documentazione relativa alla programmazione 2014-2020; analisi dei documenti redatti a livello comunitario/centrale/regionale, dai quali sono state tratte le informazioni in merito al sistema di gestione e controllo che l'Amministrazione intende implementare per il nuovo periodo di programmazione. Sono state, inoltre, incluse alcune informazioni provenienti dalle attività di audit condotte nel periodo di programmazione 2007-2013.

Si riportano, di seguito, i principali processi messi per la definizione del presente documento:

- applicazione del quadro normativo di riferimento come sopra descritto;
- applicazione delle principali prassi adottate a livello comunitario (note e linee guida EGESIF), con particolare riferimento alle linee guida già finalizzate;
- esame del sistema di gestione e controllo e della documentazione di supporto di natura metodologica (ad es: descrizione delle procedure e delle funzioni dell'AcAdG e dell'AdC), con particolare riferimento a:
 - a) procedure per la modifica alla descrizione del sistema di gestione e controllo;
 - b) procedure per la contabilità separata o codificazione contabile adeguata dei beneficiari e per le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione (Reg. (UE) n. 1303/2013, All. XIII, par. 3.a.v Reg. (UE) n. 1011/2014, All. III, par. 2.2.3.5.);
 - c) procedura per la selezione delle operazioni (Reg. (UE) n. 1303/2013, All. XIII, par. 3.A.i); Reg. (UE) n. 1011/2014, All. III, par. 2.2.3.4);
 - d) procedura per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai beneficiari, autorizzazione dei pagamenti e monitoraggio dei flussi di cassa;
 - e) procedura per lo svolgimento delle verifiche sulle operazioni (Reg. (UE) n. 1303/2013, All. XIII, par. 3.A.ii) e Reg. di esecuzione (UE) n. 1011/2014, All. III, par. 2.2.3.6.);
 - f) procedure per la gestione degli esiti dei controlli di secondo livello da parte dell'AcAdG;
 - g) procedura per la *quality review* adottata dall'AcAdG con riferimento alla corretta esecuzione delle verifiche di gestione e la supervisione sugli Organismi Intermedi;
- esame delle principali procedure di spesa e categorie di operazioni previste per l'attuazione del PO;
- valutazione e assegnazione delle risorse umane e professionali a disposizione per l'attività di audit;
- definizione di una prima bozza di Strategia;
- condivisione con Organismo nazionale di coordinamento;
- adozione formale della strategia di audit;
- trasmissione alla Commissione europea, qualora la stessa ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 127, comma 4, del RDC.

Ai fini della raccolta delle necessarie informazioni sono stati coinvolti gli uffici competenti dell'Autorità di coordinamento della gestione e dell'Autorità di Certificazione per garantire un efficace scambio comunicativo, volto a concordare anticipatamente i tempi per la preparazione dei

conti in relazione al processo di audit e alla definizione delle scadenze interne per la trasmissione dei documenti tra le Autorità, nel rispetto delle reciproche competenze.

L'implementazione della Strategia è monitorata costantemente allo scopo di verificare il grado di avanzamento delle attività pianificate, anche per corrispondere alle informative periodiche richieste dalla Commissione europea attraverso l'Organismo nazionale di coordinamento.

La pianificazione della strategia e l'attuazione delle attività ivi indicate costituiscono un processo ciclico che interessa l'intera programmazione 2014 – 2020 il cui termine ultimo, a norma dell'art. 138 del RDC, coincide con il 15 febbraio 2025, data di presentazione dell'ultima RAC e del Parere di audit. Per tale ragione, la Strategia di audit potrebbe essere soggetta durante il periodo di applicazione a cambiamenti in relazione a:

- eventi inaspettati;
- cambiamenti nelle condizioni di base;
- evidenze di audit ottenute nel corso del programma;
- variazioni relative alle azioni correttive intraprese a norma dell'art. 124 (5) del Reg. UE n. 1303/2013;
- eventuali cambiamenti nel sistema di gestione e controllo (riallocazione delle funzioni dell'AdA, dell'AcAdG e dell'AdC, cambiamenti delle strutture organizzative, nuovi sistemi IT, etc);
- eventuali osservazioni provenienti dalla Commissione Europea.

I suddetti fattori possono comportare la modifica della Strategia di audit nonché dell'*auditplan* e quindi la natura, la tempistica e l'estensione degli audit inizialmente pianificati in quanto le informazioni a disposizione nel corso dell'attuazione del programma potrebbero essere significativamente differenti dalle informazioni disponibili al momento della pianificazione delle procedure di audit. Come definito nell'allegato IX punto 3 del Reg. UE 207/2015, tutte le variazioni significative alla Strategia di audit e dell'approccio di audit programmato, saranno approvate con Disposizione del Dirigente Generale dell'AdA, adeguatamente documentate e rese note nella sezione 3 della Relazione Annuale di Controllo. In tale sezione, inoltre, saranno indicate le motivazioni dei cambiamenti ed i loro riflessi sulla natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di audit pianificate ed eventualmente sul livello di confidenza da adottare per l'estrazione del campione; sull'esistenza di misure preventive o correttive attuate o in corso.

In sintesi, la Strategia di audit è stata definita in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale nonché alla prassi comune della Commissione europea. Si è fatto riferimento al Regolamento (UE EURATOM) n. 966/2012 e ai Regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 480/2014, n. 1011/2014, n.207/2015; all'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 – Allegato II; alle Linee Guida della Commissione (note EGESIF e COCOF); agli Standard internazionali (INTOSAI, IIA, ISO).

Annualmente, in vista della preparazione del parere annuale di cui all'art.127 del Reg.(UE) n. 1303/2013, verrà effettuato un puntuale raffronto tra quanto stabilito nella presente Strategia con le risultanze degli audit dei sistemi e delle operazioni. Ciò consentirà di verificare la sussistenza di elementi significativi che possa determinare impatti sulla valutazione dei rischi, sulla modifica delle priorità e delle motivazioni degli audit, e di conseguenza, sul lavoro di audit pianificato, tali da rendere necessarie delle modifiche nella Strategia.

1.3 Status dell'Autorità di Audit

L'Autorità di Audit è un Ufficio speciale della Regione Siciliana istituito con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 327 del 18/12/2000, emanata a norma dell'art.4, comma7, della legge regionale n.10/2000, norma quest'ultima che consente in Sicilia la creazione di specifici uffici speciali per il raggiungimento di particolari finalità istituzionali.

Con successiva L.R. n. 9 del 6 febbraio 2006, art. 9, in considerazione della specifica attività istituzionale, le strutture organizzative dell'*Ufficio Speciale per i controlli di secondo livello sulla*

gestione dei Fondi strutturali in Sicilia sono state equiparate alle aree e servizi dei dipartimenti regionali, di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

L'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea (AdA) è incaricato di svolgere le attività di audit previste dai regolamenti comunitari per i programmi operativi approvati dalla Commissione, quale organismo funzionalmente indipendente rispetto all'Autorità di coordinamento della gestione e all'Autorità di Certificazione e rispetto ad Organismi Intermedi che potranno svolgere compiti dell'AcAdG o dell'AdC, sotto la responsabilità di tali Autorità.


L'AdA designata, in conformità dell'articolo 123, comma 4, del Regolamento Disposizioni Comuni (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013, con deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 13/05/2014, opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione Siciliana e assicura le funzioni indicate all'articolo 127 del citato regolamento RDC.

Al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione, l'AdA è incardinata alla Presidenza della Regione, in posizione di indipendenza rispetto sia all'Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione - Dipartimento Regionale della Programmazione - sia all'Autorità di certificazione incardinata alla Presidenza della Regione Siciliana, ad un livello sovraordinato rispetto agli altri Dipartimenti, come si evince dall'organigramma sotto riportato (Figura 1). Ciò garantisce l'indipendenza gerarchica, organizzativa e funzionale dell'Ufficio, con particolare riferimento alla posizione ricoperta nell'organigramma dai centri di gestione e il riporto diretto del responsabile dell'AdA col Presidente della Regione siciliana.

Ciascuna Autorità è inoltre in posizione di parallelismo giuridico rispetto alle altre, i vertici delle rispettive Autorità assumono identica posizione giuridica – qualifica di Dirigente Generale - all'interno dell'Amministrazione regionale. Questo tipo di organizzazione garantisce l'indipendenza di tipo gerarchico e funzionale tra le Autorità ed in particolare l'indipendenza gerarchica e funzionale dell'AdA rispetto ai centri di gestione (Dipartimenti regionali/OI) e a tutte le funzioni connesse alla gestione dei PO.

La collocazione dell'Autorità di Audit fornisce dunque adeguata risposta all'applicazione del principio della separazione delle funzioni previsto dall'art. 123(4) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e alle prescrizioni dell'Allegato II dell'Accordo di Partenariato 2014/2020 e alle indicazioni contenute nella circolare MEF – RGS – IGRUE n. 47832 del 30 maggio 2014.

Figura 1 - Organigramma AdA e Amministrazione titolare del PO



L'AdA svolge direttamente tutte le attività previste dall'art. 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e assicura sin d'ora che, qualora nel futuro si dovesse avvalere di altri organismi ai fini dell'esecuzione di parte delle attività di audit, questi siano in possesso dei necessari requisiti di indipendenza e autonomia richiesti dalla normativa e dagli standard di audit accettati a livello internazionale.

A tal fine si segnala che eventuali modifiche negli assetti organizzativi e funzionali dell'AdA sono previamente sottoposti al vaglio dell'Organismo nazionale di coordinamento, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di indipendenza organizzativa, gerarchica, funzionale e finanziaria necessari allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 127 del RDC sui Programmi a titolarità della Regione.

L'AdA, assicura sin d'ora che nell'eventuale utilizzo di altri organismi, sarà mantenuto uno stabile coordinamento di tutte le attività di audit e la revisione della qualità delle attività eventualmente svolte da quest'ultimo.

Per lo svolgimento dei compiti di audit previsti dai Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale, l'Autorità di Audit, si avvale del supporto di Assistenza Tecnica della società EY SpA (struttura selezionata con le modalità dell'Allegato II dell'Accordo di Partenariato 2014/2020 e con la procedura di evidenza pubblica poste in essere dalla centrale di committenza Consip S.p.A). I servizi di assistenza tecnica sono erogati sotto l'indirizzo, il coordinamento e la responsabilità dell'Autorità di Audit.

1.4 Dichiarazione d'intenti, carta dell'audit e normativa che definisce le funzioni e le responsabilità dell'Autorità di Audit

La *dichiarazione d'intenti* e la *carta dell'audit* della scrivente AdA potrà essere aggiornata a fronte di modifiche dei regolamenti generali, delegati o esecutivi adottati da parte delle istituzioni dell'Unione Europea, ovvero a seguito di mutati orientamenti della prassi comune della Commissione europea.

I compiti dell'Ufficio al quale sono affidate le funzioni di Autorità di Audit sono previsti, come riferito al paragrafo 1.3, nella Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 327 del 18/12/2000, emanata a norma dell'art.4, comma 7, della Legge regionale n. 10/2000, che istituisce l'Ufficio e attribuisce l'espletamento delle attività di audit previste dai regolamenti comunitari per i programmi operativi approvati dalla Commissione.

In conformità alle previsioni dell'art. 123, comma 4, del RDC del 17 dicembre 2013 il medesimo ufficio è stato, inoltre, designato Autorità di audit per la programmazione 2014-2020 con Deliberazione della Giunta di Governo n. 104 del 13 maggio 2014.

Nell'esecuzione delle proprie attribuzioni, l'AdA provvede a svolgere tutte le funzioni previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, secondo le modalità attuative definite dal Reg. (UE) n. 480/2014, dal Reg. (UE) n. 1011/2014 e dal Reg. (UE) n. 207/2015, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni.

Alla luce delle procedure di designazione condotte dall'Organismo nazionale di coordinamento, come previste dall'allegato II dell'Accordo di Partenariato e sulla base delle modalità previste dalla circolare MEF-RGS-IGRUE del 30/05/2014 (prot. n. 47832), successivamente integrata con circolare MEF-RGS-IGRUE e del 03/07/2014 (prot. 56513), l'Autorità di Audit ha definito con DDG n. 1045 del 8/06/2016 il proprio assetto organizzativo e funzionale. In particolare, l'AdA ha dichiarato i propri requisiti con riferimento ai seguenti ambiti:

- indipendenza organizzativa e funzionale;
- indipendenza finanziaria e strumentale;
- requisiti d'indipendenza dei componenti dell'AdA e regole sui conflitti di interesse;
- chiarezza e adeguatezza dell'attribuzione delle funzioni;
- adeguata e continuativa dotazione di risorse umane;
- competenza e professionalità del personale;
- coordinamento del lavoro di altri auditor.

Con riferimento al requisito della chiarezza e dell'adeguatezza nell'attribuzione delle funzioni, l'Autorità di audit evidenzia, al riguardo, che le procedure di designazione hanno condotto all'accettazione dei compiti definiti a livello di normativa dell'UE come previsti dagli artt. 72, 73, 74, 122, 127 e 128 del Regolamento (UE) n.1303/2013; tali compiti sono svolti sulla base di modalità previste dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dal Regolamento di esecuzione n. 207/2015, nonché della prassi comune adottata dalla Commissione europea.

A) Conformemente all'art. 127 del RDC, l'Autorità di Audit:

- ⇒ Garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit a cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico. L'AdA si riserva l'uso di un metodo di campionamento non statistico previo giudizio professionale in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit. Tale metodo può essere utilizzato nell'ipotesi in cui il numero di operazioni in un periodo contabile deve essere insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico. In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'Autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del Regolamento finanziario. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5% delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese e il 10% delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.
 - ⇒ Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'Autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.
 - ⇒ Si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.
 - ⇒ Provvede, a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso, all'aggiornamento annuale della Strategia.
 - ⇒ Prepara: un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del Regolamento finanziario; una relazione di controllo che evidenzia le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.
- B) Conformemente al Reg. (UE) n. 480/2014, l'Autorità di audit esegue gli audit delle operazioni sulla base di quanto previsto dall'art. 27 ovvero:
- ⇒ gli audit delle operazioni sono effettuati per ciascun periodo contabile su un campione di operazioni selezionato secondo un metodo stabilito o approvato dall'Autorità di audit in conformità all'art. 28 del suddetto regolamento;
 - ⇒ gli audit delle operazioni sono effettuati sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo e verificano la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione, accertando tra l'altro che:
 - l'operazione sia stata selezionata secondo i criteri di selezione del programma operativo, non sia stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del programma operativo, sia stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relative al rispetto della sua collocazione territoriale, alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere;
 - le spese dichiarate alla Commissione corrispondano ai documenti contabili, e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del Regolamento delegato;
 - per quanto riguarda le spese dichiarate alla Commissione, determinate in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109 del RDC, gli output e i risultati alla base dei pagamenti a favore del beneficiario siano stati effettivamente prodotti, i dati relativi ai partecipanti o altri documenti relativi agli output e ai risultati siano coerenti con le informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del Regolamento delegato. Gli audit verificano anche che il contributo pubblico sia stato pagato al beneficiario in conformità all'articolo 132, paragrafo 1, del RDC;
 - gli audit delle operazioni comprendono, se del caso, la verifica sul posto della realizzazione materiale dell'operazione;
 - gli audit delle operazioni verificano l'accuratezza e la completezza delle corrispondenti spese registrate dall'Autorità di certificazione nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati;

- qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, l'Autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi e raccomandare misure correttive necessarie;
 - ai fini dei dati da comunicare alla Commissione in merito alla copertura annuale, sono conteggiate nell'importo delle spese sottoposte ad audit solo le spese rientranti nell'ambito di un audit svolto a norma del paragrafo 1. Per tale scopo viene utilizzato un modello di relazione di controllo sulla base dell'art.127, paragrafo 6, del RDC.
- C) l'Autorità di Audit predisporre una metodologia per la selezione del campione di operazioni in conformità all'art. 28 del Regolamento delegato, ovvero:
- stabilisce il metodo di selezione del campione («metodo di campionamento») tenendo conto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti INTOSAI, IFAC o IIA.
 - tiene traccia della documentazione e del giudizio professionale impiegati per stabilire i metodi di campionamento relativi alle fasi di pianificazione, selezione, prova e valutazione, al fine di dimostrare l'idoneità del metodo stabilito;

Il campione è rappresentativo della popolazione dalla quale è estratto e consente all'Autorità di audit di redigere un parere di audit valido in conformità all'articolo 127, paragrafo 5, lettera a), del RDC. La popolazione comprende le spese del programma operativo incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 del RDC per un determinato periodo contabile. Il campione può essere selezionato durante o dopo il periodo contabile;

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 127, paragrafo 1, del RDC, un metodo di campionamento è statistico quando garantisce: i) una selezione casuale degli elementi del campione; ii) l'applicazione della teoria della probabilità per valutare i risultati del campione, compresi la misurazione e il controllo del rischio di campionamento e della precisione prevista e conseguita;

Il metodo di campionamento deve garantire che ciascuna unità di campionamento della popolazione sia selezionata casualmente per mezzo di numeri casuali generati per ciascuna unità della popolazione in modo da selezionare le unità costitutive del campione oppure venga scelta tramite selezione sistematica eseguita utilizzando un punto di partenza casuale e applicando una regola sistematica per selezionare gli elementi aggiuntivi;

L'unità di campionamento è individuata dall'Autorità di audit sulla base del giudizio professionale. Può trattarsi di un'operazione, di un progetto compreso in un'operazione o di una richiesta di pagamento di un beneficiario. Le informazioni sul tipo di unità di campionamento individuata e sul giudizio professionale applicato a tal fine sono incluse nella relazione di controllo;

Se la spesa complessiva relativa a un'unità di campionamento nel periodo contabile è un importo negativo, essa è esclusa dalla popolazione ed è sottoposta a un audit separato. L'Autorità di audit può anche costituire un campione di questa popolazione separata;

Nei casi in cui si applichi la proporzionalità in materia di controllo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del RDC, l'Autorità di audit può escludere gli elementi di cui a tale articolo dalla popolazione da sottoporre a campionamento. Se l'operazione in questione è già stata selezionata nel campione, l'Autorità di audit la sostituisce mediante un'adeguata selezione casuale;

Tutte le spese dichiarate alla Commissione, comprese nel campione, sono sottoposte ad audit. Se le unità di campionamento selezionate comprendono un gran numero di richieste di pagamento o fatture sottostanti, l'Autorità di audit può sottoporle ad audit mediante un sotto-campionamento, ossia selezionando tali richieste di pagamento o fatture sulla base degli stessi parametri di campionamento applicati alla selezione delle unità di campionamento del campione principale. In tal caso, le dimensioni appropriate del campione sono determinate all'interno di ciascuna unità di campionamento da sottoporre ad audit e, in ogni caso, non possono essere inferiori a trenta richieste di pagamento o fatture sottostanti per ciascuna unità di campionamento;

L'Autorità di audit può stratificare una popolazione dividendola in sottopopolazioni, ognuna delle quali è composta da un gruppo di unità di campionamento che hanno caratteristiche simili, in

particolare sotto il profilo del rischio o del tasso di errore previsto, oppure se la popolazione comprende operazioni rappresentate da contributi finanziari di un programma operativo a strumenti finanziari o altri elementi di valore elevato;

L'Autorità di Audit valuta l'affidabilità del sistema come alta, media o bassa tenendo conto dei risultati degli audit dei sistemi per determinare i parametri tecnici del campionamento, in modo tale che il livello combinato di affidabilità ottenuto dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni sia elevato. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata alta, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 60%. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata bassa, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90%. La soglia di rilevanza massima è pari al 2% delle spese incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 del RDC per un determinato periodo contabile;

Qualora siano stati riscontrati casi di irregolarità o rischi di irregolarità, l'Autorità di Audit decide sulla base del giudizio professionale se sia necessario sottoporre ad audit un campione complementare di altre operazioni o parti di operazioni non sottoposte ad audit nel campione casuale, in modo da tenere conto degli specifici fattori di rischio individuati;

L'Autorità di Audit analizza separatamente i risultati degli audit del campione complementare, trae conclusioni sulla base di tali risultati e le comunica alla Commissione nella relazione di controllo annuale. Le irregolarità riscontrate nel campione complementare non sono incluse nel calcolo del tasso di errore estrapolato del campione casuale;

Sulla base dei risultati degli audit delle operazioni effettuati ai fini del parere di audit e della relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, lettera a), del RDC, l'Autorità di audit calcola il tasso di errore totale (TET), che corrisponde alla somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente degli errori sistemici e degli errori anomali non corretti, divisa per la popolazione.

D) l'Autorità di Audit esegue gli audit dei conti ai sensi dell'art. 28, ovvero:

- ⇒ sono eseguiti per ciascun periodo contabile ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 1, del RDC.
- ⇒ allo scopo di fornire una ragionevole garanzia quanto alla completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti;
- ⇒ tiene conto, in particolare, dei risultati degli audit di sistema eseguiti a carico dell'Autorità di certificazione e degli audit delle operazioni;
- ⇒ l'audit di sistema comprende la verifica dell'affidabilità del sistema contabile dell'Autorità di certificazione e, su base campionaria, dell'accuratezza delle spese relative agli importi ritirati e a quelli recuperati registrati nel sistema contabile di tale Autorità;
- ⇒ ai fini del parere di audit, per concludere che i conti forniscono un quadro fedele, l'AdA, verifica che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 137 del RDC siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le Autorità o da tutti gli organismi competenti e dai beneficiari. Sulla base dei conti che l'Autorità di certificazione è tenuta a presentarle, l'Autorità di Audit verifica, in particolare, che:
 - l'importo totale delle spese ammissibili dichiarato a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del RDC corrisponda alle spese e al relativo contributo pubblico che figurano nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il pertinente periodo contabile e, in caso di differenze, che nei conti siano state fornite spiegazioni adeguate circa gli importi di riconciliazione;
 - gli importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile, gli importi da recuperare alla fine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 del RDC e gli importi non recuperabili riportati nei conti corrispondano agli importi iscritti nei sistemi contabili dell'Autorità di certificazione e siano basati su decisioni dell'Autorità di coordinamento della gestione o dell'Autorità di certificazione responsabile;

- le spese siano state escluse dai conti in conformità all'articolo 137, paragrafo 2, del RDC, se del caso, e che tutte le rettifiche richieste si riflettano nei conti del periodo contabile in questione;
- i contributi del programma erogati agli strumenti finanziari e gli anticipi degli aiuti di Stato pagati ai beneficiari siano giustificati dalle informazioni disponibili presso l'Autorità di coordinamento della gestione e l'Autorità di certificazione.

1.5 Indipendenza funzionale e organizzativa dell'Autorità di Audit

L'Autorità di Audit della Regione Siciliana, come riferito al paragrafo 1.3 e riportato in figura 1, è incardinata alla Presidenza della Regione ed è una struttura apicale dell'Amministrazione.

L'AdA possiede i necessari requisiti di indipendenza gerarchica e funzionale in quanto:

- la designazione del responsabile dell'AdA è avvenuta con provvedimento dell'Organo di vertice dell'Amministrazione che ha provveduto a tal fine con decreto del Presidente della Regione n. 8833 del 18 dicembre 2014 in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 354 del 10 dicembre 2014;
- riporta direttamente all'Organo di vertice dell'Amministrazione gli esiti delle attività di audit anche ai fini della valutazione di eventuali misure preventive e correttive necessarie;
- la collocazione della struttura dell'Autorità di audit, risulta in posizione di indipendenza rispetto alle Autorità di coordinamento della gestione e Certificazione tale per cui l'AdA non subisce interferenze in merito alla portata del suo lavoro di audit, all'esecuzione delle attività di audit e alla comunicazione dei risultati.
- l'AdA non possiede, né svolge, alcun ruolo nelle funzioni di pertinenza dell'AcAdG, dell'AdC e/o degli O.I. delegati;
- con riferimento ai principi di indipendenza, l'AdA applica i seguenti standard internazionali di audit:
 - IIA 1100 Indipendenza ed Obiettività;
 - IIA 1120 Obiettività individuale;
 - ISA 200 Obiettivi e principi generale del controllo.

Per lo svolgimento dei compiti previsti dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale, l'Autorità di Audit si avvale del proprio personale interno, inquadrato nei ruoli dell'amministrazione regionale.

Inoltre, l'AdA, pur non avvalendosi di auditors esterni, utilizza l'Assistenza Tecnica (AT) della società EY S.p.A. (operatore economico selezionato con le modalità dell'Allegato II dell'Accordo di Partenariato e con procedura di evidenza pubblica poste in essere dalla centrale di committenza Consip S.p.A.) configurando i servizi di AT come supporto - senza alcuna delega di funzioni - alle attività svolte dal personale dell'AdA, che detiene il potere di indirizzo, coordinamento e supervisione (attività di quality review) mantenendo di conseguenza la responsabilità esclusiva e complessiva dell'attività di audit.

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI

2.1 Metodo di valutazione del rischio applicato

L'art. 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013, stabilisce che l'Autorità di Audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate.


Lo strumento indispensabile per una corretta pianificazione delle attività di audit è rappresentato "dall'analisi e valutazione dei rischi". Questa consente di mappare le aree di rischio, identificando tra le strutture in cui si articola l'organizzazione amministrativa, come rappresentata nel Si.Ge.Co., quelle da sottoporre prioritariamente a controllo. Tale procedura consente di focalizzare l'attenzione sui soggetti, processi, assi prioritari o obiettivi tematici, azioni nonché, aree tematiche maggiormente critiche ai fini della gestione e del controllo del Programma oggetto di audit e, conseguentemente, di programmare i controlli specifici da svolgere.

La valutazione dei rischi è stata svolta dall'Autorità di Audit inizialmente per la predisposizione della Strategia di audit presentata alla Commissione europea entro otto mesi dall'approvazione del relativo Programma Operativo. In particolare, è stato descritto il metodo utilizzato e i fattori di rischio considerati, compresi quelli delle specifiche aree tematiche (indicati nel paragrafo 3.2), il livello di rischio utilizzato (*riskscoring*); indicazione dei risultati e ordine di priorità tra gli organismi, processi, controlli, programmi, assi prioritari o obiettivi specifici o azioni da sottoporre ad audit.

All'interno della presente Strategia di audit è indicata la relazione tra i risultati della valutazione dei rischi e la pianificazione dell'attività di audit. L'analisi del rischio costituisce un esercizio ciclico e, pertanto, va riesaminato sulla base degli effettivi risultati dell'attività precedente e, in ogni caso, nell'ipotesi in cui si verificano eventi che determinano una modifica sostanziale del Sistema di Gestione e Controllo del relativo Programma Operativo.

Nel processo della valutazione dei rischi è possibile individuare diverse fasi: l'analisi dei rischi (fase A) consente di esprimere un parere sul grado di affidabilità del sistema (fase B), il cui esito determina il livello di confidenza che, a sua volta, combinata alla soglia di rilevanza, delimita la dimensione del campione di operazioni da sottoporre a verifica per ciascuna annualità di riferimento (fase C). L'estrazione di un gruppo di operazioni rappresentativo e lo svolgimento dei relativi controlli (fase D) costituiscono il feed-back per l'accertamento dell'esistenza o meno di ulteriori criticità (fase E), attraverso cui è possibile riscontrare il sussistere di errori o anomalie di gestione e/o procedurali.

La sequenzialità e il ciclo dei controlli sono schematizzati nel grafico sottostante.



La metodologia generale alla base della valutazione del rischio stabilita all'interno della presente strategia prevede diverse attività, di seguito riportate:

- A. Ricerca e analisi della documentazione utile per la valutazione del rischio;
- B. Analisi del Sistema di Gestione e Controllo e dei processi significativi legati alle azioni-sub azioni;
- C. Individuazione dei fattori di rischio;
- D. Analisi del livello di rischio dei processi significativi e dei controlli ad esso associati;
- E. Giudizio in merito ai rischi e ai controlli in essere e pianificazione delle attività di audit.

A. Ricerca e analisi della documentazione utile per la valutazione del rischio

Per eseguire una corretta valutazione del rischio, l'AdA effettua una verifica preliminare desk sui seguenti documenti:

- valutazione del rischio effettuata nell'ambito delle procedure di designazione dell'AcAdG e dell'AdC;
- descrizione dei sistemi di gestione e controllo;
- piste di controllo;
- rapporti annuali di controllo riferiti inizialmente al precedente periodo di programmazione;
- rapporti di audit della Commissione europea;
- informazioni deducibili dai controlli condotti dall'Autorità di Certificazione;
- informazioni deducibili dai controlli di I livello eseguiti prima delle certificazioni alla CE (in particolare dalle check-list o dai verbali del relativo Ufficio di Monitoraggio e Controllo);
- informazioni deducibili dai controlli effettuati da altre istituzioni, quali ad esempio la Corte dei Conti italiana, la Corte dei Conti europea;
- normativa dell'UE e altri documenti dell'UE di interesse (id est linee guida, comunicazioni, dichiarazioni ecc.);
- normativa nazionale e altri documenti rilevanti di provenienza nazionale;
- segnalazioni della Guardia di Finanza;
- segnalazioni di vario tipo (ad esempio segnalazioni dirette da parte dei beneficiari o di semplici cittadini, ecc.);
- altri documenti a seconda del programma (ad esempio i "criteri di selezione"; tavole finanziarie con indicazioni in merito al riparto delle risorse finanziarie tra i vari O.I.; ecc.).

B. Analisi del Sistema di Gestione e Controllo e dei processi significativi legati agli obiettivi tematici ed azioni.

L'esame del materiale raccolto, utile alla valutazione del rischio, consente di analizzare il Sistema di Gestione e Controllo anche alla luce degli esiti della verifica del rispetto dei criteri di designazione dell'AcAdG e dell'AdC. L'AdA intende porre una particolare attenzione sull'organizzazione e le procedure relative alle seguenti strutture:

- Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione;
- Autorità di Certificazione.

Allo stato attuale, l'AcAdG del P.O. FESR Sicilia 2014 – 2020 non ha avviato procedure ai sensi art. 123, paragrafo 7 del RDC, per la designazione di Organismi Intermedi (O.I.) all'esecuzione di specifiche attività del Programma.

Pertanto, in questa fase, considerato che:

- il P.O. FESR Sicilia 2014 – 2020 è un programma che ha precedenti esperienze e quindi elementi di valutazione provenienti dalle passate programmazioni e che le Autorità del programma abbiano una consolidata esperienza nell'attuazione di Programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali;
- l'attuazione del P.O. con deleghe a O.I. costituisce un fattore da includere nella complessiva valutazione del rischio sin dall'adozione della strategia di audit;
- sono disponibili, alla data di adozione della presente Strategia, gli esiti delle procedure di designazione dell'AcAdG e AdC.

Tutto quanto sopra considerato, l'AdA, fermo restando il controllo annuale dell'AcAdG e dell'AdC provvederà ad individuare, laddove delegati, gli eventuali O.I. sulla base di criteri quali quelli suggeriti nell'allegato III degli orientamenti come da EGESIF 14-0011-02 finale del 27/08/2015, ovvero:

- importo dei bilanci (*alias* importi delle convenzioni sottoscritte);
- complessità della struttura organizzativa;
- complessità delle norme e delle procedure;
- ampia varietà di operazioni complesse;
- beneficiari a rischio;
- personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave.

Accanto ai su indicati fattori di rischio intrinseco, l'AdA considera ai fini della valutazione del rischio, anche i fattori di rischio di controllo; utilizzando innanzitutto gli esiti delle verifiche svolte nel processo di valutazione dei requisiti di designazione delle Autorità, nonché i risultati della valutazione dei sistemi di gestione e controllo relativi al periodo 2007-2013. L'AdA, coerentemente con i criteri raccomandati nell'allegato III degli orientamenti EGESIF_14-0011-02 finale del 27/08/2015, valuta il grado di funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo come:

- categoria 1: come rischio basso;
- categoria 2: come rischio medio-basso;
- categoria 3: come rischio medio-alto;
- categoria 4: come rischio alto.

A regime, un particolare aspetto che è incluso nell'analisi di rischio concerne la verifica circa l'esistenza di eventuali cambiamenti dei criteri di designazione e del sistema di gestione e controllo, rispetto a quanto esaminato dall'AdA, nell'ambito delle procedure di designazione dell'AcAdG e AdC. Nel caso in cui sia in atto ad esempio una riforma degli uffici e delle Autorità, o degli Organismi intermedi, potrebbe essere necessario rivalutare i rischi connessi al Sistema di Gestione e Controllo al fine di valutare il rischio relativo a possibili cambiamenti in merito all'indipendenza e alla separazione delle funzioni.

L'Analisi dei rischi del Sistema di Gestione e Controllo sarà poi successivamente declinata su un'analisi specifica dei processi di Gestione e Controllo. Gli strumenti di indagine sono costituiti da:

- visite in loco presso i servizi responsabili dei CdR/Dipartimenti;
- interviste;
- esecuzione di test specifici;
- verifica delle piste di controllo;
- verifica del caricamento dei dati necessari sul SI dedicato al PO.

Le visite in loco offrono l'opportunità di osservare direttamente lo svolgimento delle attività connesse al Sistema di Gestione e Controllo e di raccogliere gli elementi comprovanti il buon funzionamento dello stesso.

Per raggiungere un maggior livello di dettaglio o in caso servano chiarimenti specifici, è possibile effettuare, inoltre, delle interviste mirate.

Per una visione complessiva del Sistema è possibile svolgere dei test di conformità dei processi in oggetto attraverso l'estrazione di un campione. Tale campione, non statistico, non deve essere particolarmente esteso, sarà sufficiente un numero di casi limitato, ma ciò che risulta fondamentale ai fini dell'analisi del rischio è che tale campione permetta una visione significativa dei possibili processi.


Le piste di controllo devono assicurare che la correttezza, la regolarità e l'ammissibilità delle spese siano adeguatamente monitorate.

L'analisi delle piste di controllo e dei processi di attuazione in esse rappresentati è volta a verificarne prima l'attendibilità e poi ad esprimere un giudizio in merito ai rischi e ai controlli in essere. Tale analisi è finalizzata a descrivere e rappresentare i flussi di attività identificando i rischi e i controlli connessi, permettendo poi di allocare efficientemente le risorse che dovranno svolgere i controlli in funzione del grado di rischio rilevato.

C. Analisi del livello di rischio dei processi significativi e dei controlli ad esso associati

Sulla base dell'esame dei documenti sopra menzionati e dell'approfondimento in merito alle procedure del Sistema di Gestione e Controllo, la valutazione del rischio prevede l'individuazione dei relativi fattori di rischio, secondo la suddivisione presentata nella sottostante figura.

Figura 2 - Rappresentazione delle tipologie di rischio



Il rischio è quindi valutato in termini di:


- ✓ **rischio intrinseco** connesso alle peculiari caratteristiche della struttura organizzativa e delle operazioni gestite (il Rischio Intrinseco è il rischio, correlato alla natura delle attività, delle operazioni e delle strutture di gestione, che si verificano errori o anomalie nella gestione finanziaria che, se non prevenuti o individuati e corretti dalle attività di controllo interno, possano rendere i saldi contabili suscettibili di essere inaffidabili e le transazioni collegate di essere significativamente illegittime o irregolari o possano generare la suscettibilità della gestione finanziaria di essere inadeguata);
- ✓ **rischio di controllo**, connesso alle possibilità che i controlli programmati non riescano a prevenire e/o intercettare eventuali errori o irregolarità nella gestione dei Fondi (il Rischio di controllo interno, è il rischio che errori o anomalie significativi nella gestione finanziaria non siano prevenuti o individuati e corretti tempestivamente dalle attività di controllo interno e dai controlli posti in essere dalle Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione).

L'AdA valuta le due tipologie di rischi in base alla procedura generale descritta nel presente paragrafo. La valutazione del rischio può essere mitigata o aumentata da una valutazione professionale che tiene conto degli audit dei periodi precedenti, delle segnalazioni e degli audit di altri organismi.

È utile precisare che i *rischi strategici* e i *rischi esterni* non sono presi in considerazione perché non rilevanti ai fini della pianificazione delle attività di audit. Meritano invece un ulteriore approfondimento i rischi intrinseci (gestionale e finanziario) e i rischi di controllo, di cui a seguire sono riportati gli elementi principali.

Nella sottostante figura 3 è descritto il contenuto del rischio intrinseco con l'indicazione dei principali fattori che lo influenzano e alcune esemplificazioni proprie delle procedure di attuazione delle operazioni cofinanziate a valere sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei.

Figura 3 - Rappresentazione del rischio intrinseco standard ISA 200



Nella sottostante figura 4 è descritto il contenuto del rischio di controllo con l'indicazione dei principali fattori che lo influenzano e alcune esemplificazioni proprie delle procedure di attuazione delle operazioni cofinanziate a valere sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei.

Figura 4 - Rappresentazione del rischio di controllo standard ISA 200

Definizione

- Il rischio di controllo interno è il rischio che errori o anomalie significativi nella gestione finanziaria non siano prevenuti o individuati e corretti tempestivamente dalle attività di controllo interno.

http://web.ifac.org/download/ISA_200_standalone_2009_Handbook.pdf

Principali fattori

l'organizzazione della struttura preposta al controllo e il livello di preparazione delle persone e degli organismi che vi partecipano;

- la presenza di tutti i punti di controllo previsti dalla pista di controllo;
- le informazioni deducibili dai controlli di I livello (in particolare dalle check list allegatale alle Dichiarazioni di spesa dell'Ufficio Competente per le Operazioni e dell'Autorità di Gestione);
- le informazioni deducibili dai controlli indipendenti condotti dall'Autorità di Certificazione.

Esempi

- **Valutazioni disponibili sul requisito chiave adeguatezza delle verifiche gestionali**
 - categoria 1: come rischio basso;
 - categoria 2: come rischio medio-basso;
 - categoria 3: come rischio medio-alto,
 - categoria 4: come rischio alto.
- **Modifiche dei sistemi di gestione e controllo**
- **Valutazioni provenienti dal rilascio del parere sulla designazione**
- **Ecc**

D. Giudizio in merito ai rischi e ai controlli in essere e pianificazione delle attività di audit

Una volta determinati e riepilogati i rischi e i controlli legati alle attività riconducibili ai diversi processi, si passa alla fase centrale della valutazione del rischio: l'analisi del livello di rischio.

L'analisi del rischio, effettuata al principio di ciascun periodo di audit, determina le priorità con le quali assoggettare ad audit di sistema gli organismi attori del sistema di gestione e controllo del P.O..

L'AcAdG e l'AdC saranno sottoposti ad audit per ciascun periodo contabile, mentre i Centri di Responsabilità e/o gli obiettivi tematici e gli eventuali O.I. saranno sottoposti ad audit in base alle priorità determinate dall'analisi del rischio.

Le tipologie di rischio individuate possono essere oggetto di classificazione da parte del controllore di II livello al fine proprio di quantificarne la portata.

Il processo di analisi del livello di rischio si suddivide in analisi del livello di rischio intrinseco e analisi del livello di rischio di controllo. I due parametri devono essere valutati in modo del tutto indipendente gli uni dagli altri, al fine di valutarli il più possibile in maniera analitica e precisa.

Il livello di rischio intrinseco viene misurato sia in termini di impatto sul raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, sia in termini di frequenza del rischio stesso.

30

Tabella 1 - Impatto del rischio intrinseco

Impatto del rischio	L'impatto o la gravità del rischio è il livello con cui il manifestarsi del rischio può influenzare il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.	
Livello	Significato	Esempio
GRAVE	Impatto significativo sul raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Intervento	<ul style="list-style-type: none"> - Irregolare rendicontazione alla Commissione europea; - frodi / irregolarità sistematiche; - problemi di carattere giudiziario; - perdita di fondi.
MODERATO	Inefficienza nelle normali Operazioni con un effetto limitato sul raggiungimento della strategia e degli obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> - Interruzioni o significative inefficienze nei processi; - problemi temporanei di qualità/servizio; - inefficienze nei flussi e nelle Operazioni; - irregolarità isolate.
NON RILEVANTE	Nessun impatto concreto sulla strategia o sugli obiettivi dell'Ente	

Tabella 2 - Valutazione della probabilità del rischio intrinseco

Valutazione della probabilità del rischio	Valutazione della probabilità o della frequenza che il rischio stesso si manifesti. La miglior valutazione della frequenza dovrebbe essere basata sull'esperienza e sulla capacità di giudizio	
Livello	Significato	Esempio
ALTA	È molto probabile che il rischio si verifichi più di una volta durante l'attuazione dell'Operazione	<ul style="list-style-type: none"> - Tempi di istruttoria troppo lunghi; - disallineamento tra i criteri di valutazione utilizzati nella scelta dei Beneficiari finali.
MODERATA	Vi è la possibilità che il rischio si verifichi in maniera occasionale durante l'attuazione dell'Operazione	<ul style="list-style-type: none"> - Perdita di immagine nei confronti dei Beneficiari in fase di istruttoria; - mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.
BASSA	Appare improbabile che il rischio si verifichi durante l'attuazione dell'Operazione	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei doveri di pubblicità delle graduatorie; - mancato rispetto della normativa relativa alle Pari Opportunità.

La combinazione dell'impatto del rischio e della valutazione della probabilità di rischio consente di fornire un'analisi dettagliata del rischio intrinseco.

L'analisi del livello di rischio intrinseco viene effettuata mediante l'utilizzo della matrice di seguito riportata.

Tabella 3 - Matrice di rischio intrinseco

Impatto del rischio per probabilità	Probabilità Bassa	Probabilità Moderata	Probabilità Alta
Impatto grave	M	A	A
Impatto moderato	B	M	A
Impatto non rilevante	B	B	M

Tabella 4 - Spiegazione e quantificazione del livello di rischio intrinseco

Livello di rischio intrinseco	Spiegazione	Quantificazione del rischio
A - Alto	Il livello di rischio è tale da dover prevedere un'azione immediata per ricondurlo a un livello tollerabile.	1
M - Moderato	È un rischio da gestire attraverso una specifica ed efficace procedura, oltre ad un costante monitoraggio.	0,60
B - Basso	Rischio da gestire attraverso una procedura specifica. In taluni casi, se il rischio è molto basso potrebbe anche non essere opportuno intervenire.	0,40

Per quanto riguarda il rischio di controllo, l'analisi dipende dai controlli predisposti a presidio dei relativi rischi inerenti e dall'efficacia del controllo stesso. Si può procedere allo stesso modo a una quantificazione del rischio di controllo secondo la tavola che segue.

Tabella 5 - Spiegazione e quantificazione del livello di rischio di controllo

Livello di rischio di controllo	Spiegazione	Quantificazione del rischio
A - Alto	Il livello di rischio è alto, non è stato possibile valutare il livello di rischio oppure la documentazione presa in esame è giudicata insufficiente.	1
M - Moderato	Il rischio è medio, significa che il controllo è giudicato in parte adeguato e in parte non adeguato.	0,55
B - Basso	Rischio è basso poiché i controlli sono giudicati adeguati, ad esempio in numero, in qualità, in approfondimento.	0,30

La valutazione del livello di rischio intrinseco (IR) e di controllo (CR) viene fatta con riferimento a ciascun fattore di rischio presente in ogni ambito. Dal prodotto $IR \times CR = RS$ si ottiene il "Risk Score" per ogni singolo fattore.

Quindi, si procede a calcolare il valore di rischio dell'ambito come media aritmetica dei valori di rischio associati ai singoli fattori.

Nella successiva tabella 6 è indicata la valutazione del rischio eseguita alla luce delle indicazioni fornite nell'allegato III agli orientamenti EGESIF sulla strategia. In fase di prima applicazione vengono utilizzati i fattori di rischio e le scale di valori ivi indicati.

E. Giudizio in merito ai rischi e ai controlli in essere e pianificazione delle attività di audit

Alla luce di quanto sopra è quindi possibile esprimere un giudizio in merito alla gravità del rischio e all'efficacia del controllo, nonché alla capacità di quest'ultimo di ridurre/contenere il profilo di rischio. La valutazione generale del livello di rischio è la sintesi delle valutazioni rilevate per ogni rischio dell'ambito. Il giudizio di sintesi per ciascun ambito tiene naturalmente conto della diversa ponderazione attribuita ai singoli rischi intrinseci e ai singoli rischi di controllo. Come anzi detto, nella sottostante tabella 6 è indicata la valutazione del rischio eseguita alla luce delle indicazioni fornite nell'allegato III agli orientamenti EGESIF sulla strategia. In fase di prima applicazione vengono utilizzati i fattori di rischio e le scale di valori ivi indicati. Sulla base del principio che prima saranno controllati gli ambiti e i relativi organismi potenzialmente più rischiosi e successivamente gli altri, l'obiettivo principale di tale valutazione dei rischi è essenzialmente quello di consentire auditor di formulare una prima analisi dell'attività da svolgere al fine della programmazione della verifica.

La tabella 6, che rappresenta la sintesi della valutazione dei rischi, è costruita per organismo e fattori di rischio (intrinseco e di controllo). I fattori di rischio intrinseco sono pari a sei, mentre quelli di controllo sono due: il grado di cambiamento rispetto alla precedente programmazione e la valutazione dei Si.Ge.Co tramite l'analisi dei singoli requisiti chiave, differenziati per AcAdG e AdC.

Il prospetto di seguito è stato realizzato tenendo conto anche delle cinque categorie di rischio individuate (rischio alto, rischio medio-alto, rischio medio, rischio medio-basso, rischio basso).

Categoria di rischio	Valutazione rischio intrinseco	Valutazione rischio di controllo		
		Grado di cambiamento	Valutazione Si.Ge.Co. per singolo requisito chiave AcAdG/OI/CdR	Valutazione Si.Ge.Co. per singolo requisito chiave AdC
Rischio alto	16,67	20,00	10,00	16,00
Rischio medio-alto	13,33	16,00	8,00	12,8
Rischio medio	10,00	12,00	6,00	9,6
Rischio medio-basso	6,67	8,00	4,00	6,4
Rischio basso	3,33	4,00	2,00	3,2

Fonte: elaborazioni AdA Regione Siciliana

I valori posti nel suddetto prospetto sono i risultati di elaborazioni contenenti relazioni tra i sei fattori di rischio intrinseco connessi alle categorie individuate; e tra gli otto requisiti chiave relativi all'AcAdG/OI/CdR e cinque requisiti chiave per l'AdC, per la valutazione del rischio di controllo, associati sempre alle cinque categorie di rischio.

Nel primo caso i valori del rischio intrinseco sono ottenuti come rapporto tra il valore potenziale massimo complessivo dei sei fattori di rischio intrinseco cioè 100 per il numero dei sei fattori di rischio (100/6), il risultato rappresenta il "Rischio alto". Dividendo il valore del "Rischio alto" per il numero delle cinque categorie otteniamo i valori delle restanti.

Nel secondo caso i valori sono connessi all'individuazione del valore del "Rischio alto" del "Grado di cambiamento" che nel nostro caso è pari al 20%. Da questo valore si calcolano le restanti quattro categorie di rischio sia per il grado di cambiamento sia per i valori della valutazione Si.Ge.Co., questi ultimi differenziati per AcAdG/OI/CdR e per AdC.

Le considerazioni fin qui emerse saranno riviste alla luce di elementi informativi nuovi derivanti dalla esecuzione delle attività di audit sulle procedure ai sensi dell'art. 124 del CPR. Come descritto nel paragrafo 2.2 tale impostazione sarà soggetta a revisione ed eventuale aggiornamento alla luce degli esiti di primi audit dei sistemi.

Tabella 6 - Valutazione dei rischi Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020 – CCI 2014 IT RFOP016 (i valori indicati dei vari fattori di rischio sono espressi in termini percentuali)

Organismo	Fattori di rischio intrinseci ³							Punteggio totale per il rischio intrinseco (massimo: 100%)	Fattori del rischio di controllo ⁴				Punteggio totale del rischio di controllo (massimo: 100%) ⁵	Punteggio di rischio totale (inerente * rischio di controllo)	
	Importo dei bilanci (milioni di euro)	Peso finanziario (%)	Complessità della struttura organizzata ⁶ (%)	Complessità delle norme e delle procedure (%)	Varietà di operazioni complesse ⁷ (%)	Beneficiari a rischio ⁸ (%)	Personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave ⁹ (%)		Grado di cambiamento 2007-2013 ¹⁰ (%)	Qualità dei controlli interni (requisiti fondamentali di orientamento per la valutazione del Si.Ge.Co. negli Stati membri) ¹¹ (%)					
										M.1	M.2	M.3			M...
AcAdG			16,67	13,33	6,67	16,67	10,00	63,30	20,00	9,15	6,87	9,15		77,21	48,90
AdC			10,00	6,67	6,67		16,67	40,00	20,00	12,8	9,60	9,60		71,20	28,48
Infrastrutture	1.340.703.786	16,67	16,67	8,83	8,83	16,67	16,67	84,30	20,00	4,0	10,0	8,0		74,0	62,40
Attività Produttive	1.026.718.909	12,76	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	96,10	20,00	16,0	12,0	12,0		76,0	73,04
Energia	559.133.274	6,95	16,67	5,88	5,88	16,67	16,67	68,71	20,00	10,0	8,0	2,0		68,0	46,72
Ambiente	355.111.588	4,41	16,67	4,90	4,90	16,67	16,67	64,21	20,00	6,0	8,0	4,0		82,0	52,65
Ufficio sistemi informativi	342.590.297	4,26	16,67	3,92	3,92	16,67	16,67	62,10	20,00	10,0	10,0	8,0		76,0	47,20
Acque e Rifiuti	276.724.271	3,44	16,67	8,83	8,83	16,67	16,67	71,10	20,00	21,33	21,33	-		83,99	59,72
Istruzione	165.574.103	2,06	16,67	0,98	0,98	16,67	16,67	54,02	20,00	10,0	10,0	4,0		80,0	43,22

³Per ogni fattore, valutare il rischio utilizzando una scala che garantisce che il punteggio massimo complessivo per il rischio intrinseco è al 100%. Con quattro fattori di rischio, la scala può essere: Alto: 25%; Media: 12,5%; Bassa: 6,25%. Con più fattori di rischio, questa scala dovrebbe essere modificata di conseguenza. Alcuni dei fattori potrebbero non essere applicabili a un dato organismo; in questo caso, la scala deve anche essere regolata in modo da garantire che, per tale organismo il punteggio totale di rischio intrinseco può raggiungere il 100%.

⁴ Per ogni fattore, valutare il rischio utilizzando una scala che garantisca che il punteggio massimo complessivo per il rischio di controllo è al 100%. Con due fattori di rischio, la scala sarebbe: Alto: 50%, Medio: 25%, Basso: 12,5%. Con più fattori di rischio, queste scale dovrebbero essere modificate di conseguenza.

⁵ Il punteggio totale del rischio di controllo si ottiene aggiungendo il punteggio dato per ciascuno dei fattori di rischio di controllo. Negli esempi di seguito riportati, il punteggio massimo per "il grado di cambiamento periodo 2007-2013" è del 50% e il punteggio massimo per la "qualità dei controlli interni (...)" è anche il 50%, determinando così un totale massimo del 100%. Naturalmente, nel caso in cui fosse necessario ciò deve essere adattato al numero di fattori di rischio di controllo che l'AdA decide di considerare nella valutazione del rischio.

⁶La complessità può essere dovuta al numero di soggetti/OI coinvolti e/o il loro relativo rapporto (ad esempio una AdG di piccole dimensioni responsabile della supervisione di vari OI o una nuova AdG responsabile della supervisione di OI esperti con un potere effettivo nella gestione del programma).

⁷La complessità delle operazioni può essere relativa agli strumenti finanziari, agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato, tra le altre aree in cui è necessario un elevato grado di giudizio e professionalità. La situazione specifica applicabile a ciascun programma deve essere spiegata nel dettaglio in un documento separato, con riferimento incrociato alla tabella di valutazione del rischio.

⁸Beneficiari con nessuna esperienza della normativa dei Fondi e/o beneficiari dei Fondi con alti tassi di errore nei passati controlli.

⁹La situazione specifica in termini di risorse umane assegnate all'Autorità del programma deve essere spiegato in dettaglio in un foglio a parte, cross-riferimento alla tabella di valutazione del rischio.

¹⁰ Ad esempio, Nessuna modifica = 12,5%; Alcune modifiche = 25%, cambiamenti significativi o nuovo sistema = 50%.

¹¹ La valutazione sulla base dei risultati di revisione contabile di periodo 2007-2013 o il processo di valutazione del rispetto dei criteri di designazione. Per esempio: Categoria 1: 5%, categoria 2: 20%, categoria 3: 35%, categoria 4: 50%. Attenzione, i valori M.1, M.2, M.3, M... sono da collegare ai requisiti chiave di pertinenza da controllare per ogni Organismo auditato.

Organismo	Fattori di rischio intrinseci ³							Punteggio totale per il rischio intrinseco (massimo: 100%)	Fattori del rischio di controllo ⁴				Punteggio totale del rischio di controllo (massimo: 100%) ⁵	Punteggio di rischio totale (incente * rischio di controllo)	
	Importo dei bilanci (milioni di euro)	Peso finanziario (%)	Complessità della struttura organizzativa ⁶ (%)	Complessità delle norme e delle procedure (%)	Varietà di operazioni complesse ⁷ (%)	Beneficiari a rischio ⁸ (%)	Personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave ⁹		Grado di cambiamento 2007-2013 ¹⁰	Qualità dei controlli interni (requisiti fondamentali di orientamento per la valutazione del Si.Ge.Co. negli Stati membri) ¹¹ (%)					
Famiglia	111.839.601	1,39	16,67	4,90	4,90	16,67	16,67	61,19	20,00	10,0	10,0	6,0		74,0	45,28
Programmazione	104.158.162	1,30	16,67	0,98	0,98	16,67	16,67	53,26	20,00	10,0	10,0	8,0		76,0	40,48
Finanze	102.655.484	1,28	16,67	0,98	0,98	16,67	16,67	53,24	20,00	10,0	10,0	8,0		80,0	42,59
Beni culturali	75.117.970	0,93	16,67	1,96	1,96	16,67	16,67	34,85	20,00	8,0	4,0	6,0		74,0	40,59
Protezione civile	52.871.733	0,66	16,67	2,94	2,94	16,67	16,67	56,54	20,00	8,0	8,0	10,0		76,0	42,97
Turismo	32.292.778	0,40	16,67	0,98	0,98	16,67	16,67	52,36	20,00	10,0	8,0	4,0		74,0	38,75
Pianificazione strategica	12.416.068	0,15	16,67	0,98	0,98	16,67	16,67	52,11	20,00	8,0	4,0	6,0		74,0	38,56

2.2 Procedure interne di aggiornamento della valutazione dei rischi

L'analisi dei rischi è soggetta a procedure di revisione interne finalizzate ad un eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi stessi. In particolare, l'aggiornamento dell'analisi dei rischi avviene successivamente alla valutazione dei risultati riferiti ai seguenti processi:

- esiti della procedura di designazione dell'AcAdG e dell'AdC, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei criteri di designazione e al riscontro in itinere del mantenimento dei criteri di designazione e revoca della designazione iniziale;
- esiti degli audit dei sistemi ai sensi dell'art. 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in particolare, tenuto conto dei requisiti chiave previsti dalla “*Guidance on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States*” (EGESIF 14-0010 final del 18/12/2014);
- esiti degli audit delle operazioni ai sensi dell'art. 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e del art. 27 del Reg. (UE) n. 480/2014;
- esiti degli audit dei conti di cui all'art. 29 del Reg. UE 480/2014, alla luce della Linee Guida per gli Stati membri sull'Audit dei Conti (EGESIF 15-0016-02 del 05/02/2016);
- esiti della Relazione annuale di controllo di cui all'art. 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013 alla luce della Guida orientativa per gli Stati Membri sulla Relazione Annuale di Controllo e sul Parere di Audit (EGESIF 15-0002-03 final del 09/10/2015);
- esiti di eventuali audit della Commissione europea o della Corte dei Conti Europea riferiti al programma in questione;
- esiti, eventuali ulteriori informazioni rilevanti o referti riferiti al programma e al sistema di gestione e controllo provenienti da altri Organi nazionali (MEF, GdF, ecc.) o comunitari (OLAF).

Laddove tali esiti dovessero contenere informazioni rilevanti ai fini dell'attività di audit, l'AdA avvia le necessarie valutazioni tese a operare una revisione e/o un aggiornamento della analisi dei rischi, fermo restando, in ogni caso, la rilevanza dei seguenti fattori: (i) importo dei bilanci; (ii) complessità della struttura organizzativa; (iii) complessità delle norme e delle procedure; (iv) ampia varietà di operazioni complesse; (v) beneficiari a rischio; (vi) personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave; (vii) grado di cambiamento rispetto al periodo di programmazione 2007-2013; (viii) qualità dei controlli interni (che costituiscono requisiti fondamentali di orientamento per la valutazione del Si.Ge.Co. negli Stati membri). L'inclusione nell'analisi di nuovi fattori di rischio darà luogo a modifiche della strategia di audit e, come tali, quest'ultime saranno puntualmente relazionate nella sezione 3 della Relazione Annuale di Controllo, allo scopo assicurare un'adeguata informazione ai preposti servizi della Commissione europea.

La valutazione dei rischi (tabella 6) è stata aggiornata considerando gli esiti degli audit di sistema svolti nel periodo contabile 2017-2018 eseguiti presso AcAdG, AdC, CdR Attività Produttive e CdR Acque e Rifiuti (evidenziati in tabella con il colore blu).

Inoltre, per il periodo contabile corrente (2018-2019), a seguito di valutazione professionale si è ritenuto dare priorità ai CdR indicati nella tabella 10 – *Pianificazione delle attività di audit* (paragrafo 4.2), nonostante i parametri di rischio avrebbero determinato altre priorità di audit (vedi Audit Planning Memorandum del 30/03/2018).

3. METODO

3.1 Panoramica

3.1.1 Manuali e procedure recanti la descrizione delle fasi principali dell'attività di audit comprese la classificazione e il trattamento degli errori rilevati

L'approccio metodologico che l'AdA intende utilizzare è in linea con gli standard internazionali ed è improntato al fine di perseguire i seguenti obiettivi:


- a) attivare un sistema di controllo che abbia caratteristiche di riproducibilità e di stabilità in modo tale da favorire la standardizzazione delle relative procedure;
- b) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo;
- c) garantire che l'AcAdG e l'AdC mantengano nel tempo i requisiti di designazione di cui all'allegato XIII del RDC;
- d) favorire il miglioramento dei sistemi di gestione e controllo nell'ottica della sana gestione finanziaria;
- e) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate.

Il rispetto di tali obiettivi è garantito dall'utilizzo di una metodologia che mira a garantire che i principali organismi coinvolti nell'attuazione del Programma Operativo siano assoggettati ad audit e che le attività di controllo siano ripartite in modo uniforme sull'intero periodo di programmazione 2014-2020 (oltre al periodo di chiusura che terminerà in data 15 febbraio 2025). Inoltre, poiché la metodologia deve indirizzare la funzione di audit in modo che la stessa sia da stimolo ad un miglioramento continuo sia sotto il profilo dell'adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo sia sotto il profilo dell'attendibilità dei rendiconti di spesa, particolare attenzione sarà posta sulla tematica della ripresa delle segnalazioni di controllo e sull'analisi delle relative azioni correttive (follow-up dei controlli).

In tal modo si attiverà un processo di miglioramento del sistema di controllo e un processo di miglioramento organizzativo attraverso specifiche attività di controllo riconducibili a:

- audit gestionale/organizzativo volto a verificare se il sistema di gestione e controllo adottato risulti adeguato rispetto agli obiettivi programmati;
- audit contabile, amministrativo volto a verificare che i conti e le domande di pagamento siano corrette ai diversi livelli del sistema: Autorità di Certificazione (AdC), Autorità di Gestione (AcAdG), Organismo Intermedio (O.I.), Beneficiario, Ente Attuatore.

In particolare, gli obiettivi dell'Autorità di Audit, conformemente agli standard internazionali di audit, prevedono le azioni riportate nel grafico che segue:



1. Pianificazione dell'attività di controllo

La pianificazione viene formalizzata in un documento denominato "Audit planning memorandum" che contiene le informazioni relative agli audit programmati a seguito del risk assessment.

Durante questa fase si procede ad acquisire le informazioni che consentono di approfondire le problematiche necessarie a garantire il corretto funzionamento del Sistema di gestione e controllo dei Programmi Operativi ed il corretto svolgimento di tali attività. Strumento fondamentale per raggiungere tale garanzia è la "valutazione dei rischi", che permette la pianificazione delle attività di audit. In particolare si procederà a:

- esaminare il quadro normativo;
- esaminare la descrizione sintetica di attività, programma, compiti e organizzazione dell'organismo oggetto del controllo (organigramma/funzioni, controlli precedenti e loro impatto).

2. Analisi dei rischi e Audit di Sistema

Analisi dei rischi

I principali passaggi di tale fase sono:

- selezione dei fattori di rischio;
- analisi e valutazione dei rischi;
- selezione degli obiettivi del controllo rispetto ai rischi;
- definizione della portata del controllo e metodo;
- definizione risorse necessarie (personale addetto ai controlli, tecnici e specialisti, spostamenti, previsione tempi, costi);

- validazione del piano delle attività di controllo (procedure, tempistica, obiettivi, estensione campionamento).

Audit di sistema

Tale fase di attività prevede la verifica dell'assetto organizzativo, delle procedure e dei sistemi di monitoraggio, contabili ed informativi adottati per il P.O. Le verifiche sull'affidabilità del sistema di gestione e controllo sono condotte attraverso analisi *on desk*, interviste con i responsabili dell'organismo sottoposto a controllo e "test di conformità" sui requisiti chiave, effettuati attraverso la selezione di un campione di occorrenze conformemente alle "*Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e controllo negli Stati membri*", nota EGESIF 14-0010 final del 18/12/2014. Ai sensi dell'art. 29, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 480/2014, l'audit di sistema comprende la verifica dell'affidabilità del sistema contabile dell'Autorità di Certificazione e, su base campionaria, dell'accuratezza della tenuta dei conti relativi agli importi ritirati e a quelli recuperati registrati nel sistema contabile di tale Autorità.

Selezione del campione per i "test di conformità" sui requisiti chiave

La selezione di tale campione per i "test di conformità" è basata su un metodo ragionato che tiene conto dei dati amministrativi e finanziari e delle informazioni disponibili relative agli enti gestori e ai progetti di competenza nell'ambito del PO. I principali passaggi di tale fase sono:

- individuazione delle informazioni utili ai fini del controllo;
- analisi e valutazione della documentazione e prime conclusioni;
- raccolta, registrazione ed archiviazione della documentazione rilevante (*Sistema Informativo*);
- individuazione, proposta e approvazione di eventuali correttivi al piano delle attività di controllo da parte del responsabile dell'Autorità di Audit.

Valutazione dell'affidabilità del sistema

In tale fase sono effettuate le verifiche che consentono di valutare l'affidabilità del sistema di gestione e controllo adottato e di trarne le conclusioni anche ai fini della definizione quantitativa (dimensionamento) e qualitativa (rappresentatività) del campione di operazioni sulle quali svolgere i controlli di dettaglio. In particolare si procede a:

- valutare l'affidabilità del sistema di gestione e controllo sulla base della verifica preliminare del sistema e della valutazione dei rischi;
- definire la metodologia di campionamento casuale e supplementare.

3. Campionamento

Il dimensionamento e la definizione del campione si basano su quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento delegato (UE) 480/2014 ed in funzione del livello di confidenza determinato sulla base della valutazione di affidabilità dei sistemi di gestione e controllo concretamente adottati. A tal fine si adotta un apposito applicativo che consente di estrarre, in maniera automatizzata, i campioni statistici o eventualmente gli strumenti automatizzati messi a disposizione dell'Organismo nazionale di coordinamento.

4. Svolgimento dell'audit sul campione delle operazioni

Tale attività è condotta in conformità all'art. 27 del Regolamento (UE) n. 480/2014 e consiste nell'esecuzione delle attività di audit su un campione di spesa adeguato per la verifica delle spese dichiarate. L'azione relativa ai controlli a campione prosegue, successivamente all'esecuzione dei controlli in loco, con l'analisi della sistematicità delle eventuali irregolarità riscontrate, l'identificazione delle cause che hanno dato luogo a tali irregolarità, parallelamente ad eventuali ulteriori controlli di approfondimento e di identificazione delle misure correttive e preventive messe in atto dagli Organismi interessati dal controllo (follow-up dei controlli svolti).

Le principali attività di tale fase sono:

- individuazione delle informazioni utili ai fini del controllo;
- analisi e valutazione della documentazione raccolta e prime conclusioni;
- analisi e valutazione della realizzazione del progetto rispetto alle prerogative stabilite da cofinanziamento (verifica tecnica);
- raccolta, registrazione e archiviazione della documentazione rilevante da parte del CdR e delle Autorità responsabili (Sistema Informativo);
- condivisione dei risultati con le Autorità e organismi interessati;
- meccanismi di follow up in esito alla condivisione dei risultati;
- individuazione di eventuali fattori di rischio che possano impattare sulla valutazione del corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo e delle informazioni che dovranno essere riflesse nel rapporto annuale di controllo;
- proposta e approvazione di eventuali correttivi al piano delle attività di controllo da parte del responsabile dell'Autorità di Audit.

5. Svolgimento dell'audit dei conti

L'audit dei conti, di cui all'articolo 137 (1), del RDC, svolto conformemente all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 480/2014, è eseguito dall'Autorità di Audit per ciascun periodo contabile.

L'audit dei conti fornisce una ragionevole garanzia rispetto alla completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti; l'AdA tiene conto, in particolare, dei risultati degli audit di sistema eseguiti a carico dell'Autorità di Certificazione e degli audit delle operazioni.

6. Analisi dei dati e reportistica

Tale fase prevede:

- la redazione dei rapporti di controllo o qualsiasi altra relazione o rapporto che si rende necessario per la formalizzazione delle verifiche svolte e/o la comunicazione dei relativi risultati;
- un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del Regolamento finanziario;
- una relazione di controllo che evidenzia le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate;
- la redazione della dichiarazione di chiusura come previsto dal RDC;
- la comunicazione formale dei risultati ai soggetti interessati dal controllo.

7. Monitoraggio: procedure di follow up e misure correttive

Tale fase prevede:

- verifica delle misure correttive adottate dall'AcAdG per la riduzione/annullamento delle criticità riscontrate;
- procedura di monitoraggio che stabilisca la tempistica per le risposte ai rilievi, la valutazione delle risposte l'attivazione del follow up ove necessario (ovvero accettazione formalizzata del rischio da parte dell'AcAdG).

La metodologia di audit intende riscontrare, inoltre, l'eventuale presenza di aspetti critici dei sistemi di gestione e controllo e le aree su cui attivare interventi di miglioramento, sia organizzativo che procedurale, consentendo di:

- a) allineare la struttura dei sistemi di controllo degli interventi cofinanziati alle specifiche richieste dalla normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2014/2020;

- b) migliorare l'efficacia degli strumenti di controllo (piste di controllo, procedure, strumenti di controllo, check list, programmi di audit, ecc.) e, quindi, incrementare l'efficienza dell'attività di controllo.

Altro elemento caratterizzante della metodologia adottata è quello di favorire lo sviluppo di modelli di controllo di tipo “*system-based*” (che mirano cioè al funzionamento del sistema nel suo complesso, evitando viste parziali).

La metodologia di controllo adottata si basa sull'analisi del rischio che permette di focalizzare le aree maggiormente critiche ai fini della gestione e del controllo dei Programmi oggetto di audit e, conseguentemente, di programmare i controlli specifici da svolgere. Come meglio specificato al paragrafo 2 di questa Strategia, il rischio è valutato in termini di rischio inerente (o intrinseco) connesso alle caratteristiche intrinseche delle operazioni gestite ed il rischio di controllo connesso alle possibilità che i controlli programmati non riescano a prevenire e/o intercettare eventuali errori o irregolarità nella gestione dei Fondi.

L'AdA, per lo svolgimento delle attività di audit, utilizzerà il proprio *Manuale delle procedure di audit per il periodo di programmazione 2014-2020* (Manuale di audit) adottato con disposizione di adozione del presente documento. Il Manuale descrive tutte le procedure di audit riferite ai vari processi (valutazione dei rischi, audit dei sistemi, campionamento, audit delle operazioni, audit dei conti, preparazione e rilascio della relazione annuale di controllo e del parere) e contiene gli strumenti e la modulistica specifica per le diverse fasi di attività dell'Autorità di Audit (check list analisi dei rischi, check list audit operazioni, schemi di verbale, schemi di rapporti, ecc.).

Il Manuale di Audit sarà costantemente aggiornato ogni qualvolta lo svolgimento delle attività di controllo dovesse rendere necessaria la modifica degli strumenti e delle procedure in uso.

8. Predisposizione dei Pareri e Relazioni Annuali

L'Autorità di Audit, sulla base delle analisi effettuate e dei risultati raggiunti provvederà ad elaborare, come previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 127 del RDC:

- il Parere di Audit;
- la Relazione di Controllo Annuale (RAC).

3.1.2 Standard di audit riconosciuti a livello internazionale

L'AdA nell'esecuzione delle attività previste dall'art. 127 (3) del RDC dichiara di fare riferimento a standard internazionali di audit puntuali. Le attività di audit si basano su criteri metodologici conformi agli standard riconosciuti a livello internazionale. Tali principi sono espressi e convalidati negli standard internazionali ISSAI/INTOSAI (*International Organisation of Supreme Audit Institutions*) e IIA (*Institute of Internal Auditors*), approvando gli *Auditing Standards* di Washington (1992), applica la ripartizione tra “controllo di regolarità” e “controllo di gestione” (i principali standard ISA/ISSAI seguiti dall'Autorità di audit sono elencati nell'Introduzione di cui al capitolo 1).

L'Autorità di Audit ha implementato, già nella programmazione 2007 - 2013, uno strutturato sistema di *quality review*. Il controllo di qualità interno consente, attraverso l'esame sistematico dei processi e delle attività svolte dall'AdA, di determinare la conformità dell'organizzazione ai criteri stabiliti e agli obiettivi prefissati.

L'attività è condotta allo scopo di identificare precocemente problemi e/o rischi derivanti dalla non conformità, monitorare l'efficacia di eventuali azioni correttive messe in atto ed assicurare omogeneità nelle attività di audit.

I risultati di tali attività sono presentati sotto forma di check-list, che contengono informazioni relative alla conformità delle procedure svolte rispetto ai requisiti previsti dai regolamenti di riferimento e dal manuale dell'AdA.

3.1.3 Procedure per elaborare la Relazione di controllo e il Parere di audit

La Relazione annuale di controllo costituisce la sintesi di tutte le attività di audit condotte con

riferimento ad uno specifico periodo contabile compreso tra il 01/07 dell'anno N-1 ed il 30/06 dell'anno N. Tale relazione unitamente al parere, in conformità all'art. 59 (5 lett. b) del Reg. (UE, EURATOM) n. 966/2012 va presentata ai competenti Servizi della Commissione europea entro il 15/02 di ogni anno a partire dal 2016, con riferimento al periodo contabile precedente. A tal fine, è utile ricordare che ai sensi dell'art. 135 (2) l'Autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile. Ai fini della corretta elaborazione della Relazione annuale di controllo e del rilascio del parere di audit di cui all'art. 59(5 lett b) del Regolamento finanziario, conformemente alle linee guida sulla Strategia di Audit per gli Stati Membri, a regime l'AdA prevede:

- di eseguire gli audit di sistema ai fini della valutazione dell'affidabilità del Si.Ge.Co. utilizzando le seguenti categorie di valutazione previste dalla tabella 2 dell'Allegato IV del Reg. (UE) n. 480/2014 e dalle linee guida su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri: **Categoria 1** (Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti); **Categoria 2** (Funziona. Sono necessari miglioramenti); **Categoria 3** (Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali) e **Categoria 4** (Sostanzialmente non funziona). Tali audit dei sistemi, alla luce dei risultati dell'analisi dei rischi saranno svolti sulle Autorità e Organismi del sistema di gestione e controllo, prima delle attività di campionamento e per la prima volta successivamente al rilascio del parere sulla designazione dell'AcAdG e AdC di cui all'art. 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013 da parte dell'AdA;
- di eseguire le attività di campionamento, in conformità alle opzioni previste dagli orientamenti sulla Strategia¹² e nel rispetto del requisito minimo del 5% delle operazioni e il 10% delle spese di cui all'art. 127(1) del Reg. (UE) n. 1303/2013 in caso di campionamento non statistico. A tal fine, in linea con l'allegato 3 dello *standard* ISA 530, più alta è la valutazione dei rischi di errori significativi da parte degli auditors, maggiore deve essere la dimensione del campione;
- di eseguire gli audit sulle operazioni di cui all'art. 27 del Regolamento (UE) n. 480/2014;
- di ottenere dall'AdC, preferibilmente entro il 22/11 di ogni anno, la bozza dei conti;
- di ottenere dall'AcAdG, preferibilmente entro il 22/11 di ogni anno, i lavori preparatori per la Dichiarazione di affidabilità di gestione e la Sintesi annuale;
- di eseguire gli audit dei conti e l'esame della dichiarazione di affidabilità di gestione dell'AcAdG da finalizzare entro la data del 15/02 di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso conformemente all'art. 138 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
- di acquisire, preferibilmente, entro il 22/01 dell'anno n+1:
 - o la versione finale dei conti predisposta dall'AdC con incorporati i risultati più recenti degli audit dell'AdA;
 - o la Dichiarazione di affidabilità di gestione e la Sintesi annuale dell'AdA;
- di avviare entro il 31/12 di ogni anno i lavori preparatori per l'elaborazione della RAC e del Parere di audit da trasmettere entro il 15/02 di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso conformemente all'art. 138 del Reg. UE 1303/2013.

Le modalità di acquisizione dei documenti su indicati da parte dell'AcAdG e dell'AdC è stato oggetto dell'Accordo di pianificazione delle attività e delle scadenze sottoscritto in data 5 ottobre 2017 tra le predette Autorità.

Si specifica che la RAC conterrà tutti gli elementi previsti dell'Allegato IX del Regolamento (UE) 207/2015.

Per l'elaborazione della RAC saranno utilizzate anche le procedure informatiche a supporto delle attività di audit di cui alla nota MEF-RGS - Prot. 47832 del 30/05/2014. A tal proposito, al fine di

¹² Le linee guida EGESIF sulla strategia di audit prevedono le seguenti opzioni: 1^ opzione l'AdA estrae un campione dopo l'ultima domanda di pagamento intermedio; 2^ opzione vengono estratti due campioni Periodo contabile: 01/07/N-1 al 31/12/N-1 e 01/01/N al __/__/N; 3^ opzione audit dopo ogni domanda di pagamento.

effettuare il monitoraggio di tutte le azioni di competenza descritte nella presente Strategia di Audit nonché nel Manuale, l'AdA utilizzerà l'applicativo MyAudit. Questo è stato predisposto e viene gestito dall'IGRUE ed è integrato nel portale web dello stesso. Operando in accesso remoto con le opportune credenziali fornite, il personale dell'Area Tecnica e dei Servizi di controllo potranno inserire tutte le informazioni relative alle varie fasi lavorative di competenza.

Il Parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente. Il Parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella Dichiarazione di affidabilità di gestione dell'Autorità di Gestione. In particolare, ai fini del Parere di audit, per concludere che i conti forniscono un quadro fedele, l'Autorità di Audit verifica che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 137 del RDC siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le Autorità o da tutti gli Organismi competenti e dai Beneficiari.

L'AdA tiene conto, altresì dell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo delle Amministrazioni, ed inoltre, congiuntamente con AcAdG e AdC definisce le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche afferenti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento, come stabilito dall'Accordo di Partenariato nell'Allegato II "Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020".

Il Parere di audit sarà rilasciato sulla base dell'allegato VIII del Reg. (UE) n. 207/2015 "Modello per il Parere di audit" e conformemente ai parametri indicati nella sottostante tabella previsti nelle linee guida EGESIF 15-0002-03 final del 09/10/2015.

Tabella 7 - Parametri per il corretto rilascio del parere di audit

Valutazione dell'AdA su			
Parere di Audit sulla legalità e regolarità della spesa e sul corretto funzionamento del Si.Ge.Co.	Funzionamento dei Si.Ge.Co. (risultanze degli audit dei sistemi)	TET (risultanze degli audit delle operazioni)	L'attuazione ¹³ delle misure correttive richieste dallo Stato membro
1. Senza riserva	Categoria 1 o 2	e TET ≤ 2%	Correzioni (ad es. errori nel campione) attuate.
2. Con riserva (le limitazioni hanno un impatto limitato)	Categoria 2	e/o 2% < TET ≤ 5%	Salvo che le misure correttive siano adeguate (compreso se le rettifiche finanziarie estrapolate sono attuate per portare il TETR inferiore o uguale al 2%) (il parere senza riserve è possibile).
3. Con riserva (le limitazioni hanno un impatto significativo)	Categoria 3	e/o 5% < TET ≤ 10%	Misure correttive non pienamente attuate (compreso se le rettifiche finanziarie estrapolate sono attuate per portare il TETR inferiore o uguale al 2%, ma rimangono carenze del sistema).
4. Negativo	Categoria 4	e/o TET > 10%	Misure correttive non pienamente attuate (compreso se le rettifiche finanziarie estrapolate sono attuate per portare il TETR inferiore o uguale al 2%, ma rimangono carenze del sistema).

L'esame delle relazioni di controllo annuale, l'esatta definizione del Parere di audit e l'esecuzione della Strategia di audit, nonché lo scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo, sarà oggetto di incontri annuali tra la Commissione, le Autorità di Audit e l'Organismo di coordinamento a norma dell'art. 128 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

La versione finale della RAC e del Parere sono predisposti a seguito del completamento dell'audit dei conti e della verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione.

A norma dell'art. 139 del Reg. (UE) n.1303/2013, la Commissione europea procede a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile. La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito all'articolo 84, paragrafo 1. Se per motivi addebitabili allo Stato

¹³Cf. la sezione 5 di questa guida.

membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui al citato articolo 84, paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine del periodo previsto per il completamento di dette azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.

3.2 Audit sul funzionamento del sistema di gestione e controllo (audit di sistema)

3.2.1 Organismi da sottoporre ad audit e dei relativi requisiti essenziali nell'ambito degli audit dei sistemi.

L'Autorità di audit è l'organismo responsabile della esecuzione degli audit di sistema per il PO di cui alla presente strategia.

Gli audit di sistema saranno effettuati direttamente dall'Autorità di Audit.

Gli audit di sistema si suddividono nelle seguenti tipologie sulla base dei soggetti cui sono rivolti e sulla base dell'oggetto del controllo:

- Audit di sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, essenziale per stabilire tra l'altro i parametri tecnici necessari per estrarre il campione di operazioni da sottoporre ad audit. Come già anticipato gli audit dei sistemi verranno eseguiti con cadenza annuale in modo regolare e tempestivo sulle due Autorità AcAdG e AdC.

Durante l'audit di sistema saranno regolarmente controllati i requisiti chiave, sia attraverso audit completi che follow up, al fine di poter emettere una valutazione complessiva sul funzionamento del Si.Ge.Co.

- Audit relativo a specifiche tematiche, per il quale si rimanda al paragrafo 3.2.2.

Gli audit dei sistemi si basano sui requisiti chiave previsti dalle "Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri", nota EGESIF 14-0010_final del 18/12/2014. In particolare essi riguardano:

Per l'AcAdG che risulta così articolata (8 requisiti chiave contenenti 36 criteri di valutazione):

- CdR Dipartimento regionale della Programmazione;
- CdR Dipartimento regionale della Protezione Civile
- CdR Dipartimento regionale delle Acque e dei rifiuti;
- CdR Dipartimento regionale dell'Energia;
- CdR Dipartimento regionale dell'Ambiente;
- CdR Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica;
- CdR Dipartimento per le attività sanitarie Osservatorio epidemiologico;
- CdR Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- CdR Dipartimento regionale delle Attività Produttive;
- CdR Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale;
- CdR Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito;
- CdR Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;
- CdR Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;
- CdR Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
- CdR dell'Ufficio di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali.

Requisiti chiave in relazione all'AdG (inteso come AcAdG e CdR) e ai suoi (eventuali) OI

Requisito chiave 1: adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di monitoraggio laddove l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti ad un altro organismo

Criteri di valutazione:

1.1 Chiara definizione e ripartizione delle funzioni (organigramma, numero indicativo di posti, qualifiche ed esperienza richieste, descrizione delle mansioni), compresa l'esistenza di un accordo formale documentato che stabilisca chiaramente i compiti delegati dall'AdG all'organismo o agli organismi intermedi.

1.2 Sono presenti, ai vari livelli di dirigenza e per le diverse funzioni in seno all'AdG e agli OI, il personale necessario e la dovuta competenza, tenuto conto del numero, delle dimensioni e della complessità dei programmi interessati, compresi eventuali opportuni accordi di esternalizzazione.

1.3 Conformità al principio di separazione delle funzioni inseno alla stessa AdG, ove appropriato e, in particolare, nel caso in cui lo Stato membro abbia deciso di mantenere la funzione di certificazione all'interno della stessa struttura amministrativa dell'AdG, nonché tra l'AdG e altri organismi coinvolti nel SiGeCo (l'AdC o i relativi OI, l'AdA o altri organismi di audit).

1.4 Esistono procedure e manuali completi e adeguati, opportunamente aggiornati, che riguardano tutte le chiave attività svolte in seno all'AdG e agli OI, comprese procedure di controllo per le irregolarità e per il recupero degli importi indebitamente versati.

1.5 Sono in atto adeguate procedure volte ad assicurare un controllo effettivo dei compiti delegati agli OI sulla base di opportuni meccanismi di reporting (esame della metodologia dell'OI, revisione periodica dei risultati riportati dall'OI, compresa, ove possibile, la ripetizione a campione dell'attività svolta dall'OI).

1.6 Tenuto conto del principio di proporzionalità, esiste una struttura di riferimento volta ad assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività e di cambiamenti delle strutture di gestione e di controllo.

Requisito chiave 2: selezione appropriata delle operazioni

Criteri di valutazione:

2.1 L'AdG ha elaborato procedure e criteri di selezione adeguati, da sottoporre all'approvazione del comitato di sorveglianza, che:

- a. garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della rilevante priorità;
- b. sono non discriminatori e trasparenti;
- c. tengono conto della promozione della parità tra uomini e donne e dei principi di sviluppo sostenibile, di cui agli articoli 7 e 8 del RDC.

2.2 Gli inviti a presentare candidature devono essere pubblicati.

Gli inviti a presentare le candidature sono pubblicizzati in modo tale da rivolgersi a tutti i potenziali beneficiari e contengono una descrizione chiara della procedura di selezione utilizzata nonché dei diritti e degli obblighi dei beneficiari.

2.3 Tutte le candidature pervenute devono essere registrate.

Le candidature dovranno essere registrate all'atto della ricezione, deve essere inviata una conferma di ricezione a ciascun candidato e dovranno essere conservati i documenti relativi allo stato di approvazione di ciascuna candidatura.

2.4 Le candidature o i progetti dovranno essere valutati in conformità ai criteri applicabili.

La valutazione è condotta in maniera coerente e non discriminatoria. I criteri e i punteggi utilizzati dovranno essere conformi a quelli approvati dal comitato di sorveglianza e indicati nell'invito. Nel valutare le domande o i progetti, l'AdG si accerta che gli esaminatori dispongano della necessaria competenza e indipendenza. L'AdG dovrà, inoltre, verificare specificamente che:

- a. l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione;

- b. il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni necessarie per l'erogazione del sostegno;
- c. ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
- d. le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o avrebbe dovuto essere oggetto di una procedura di recupero a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma. Tutte le fasi di questa valutazione dovranno essere opportunamente documentate.

2.5 Le decisioni di accoglimento o di rifiuto di candidature o progetti dovranno essere assunte da un soggetto opportunamente autorizzato in seno all'organismo responsabile designato, i risultati dovranno essere comunicati al candidato per iscritto in un accordo o in una decisione (o documento analogo), esponendo chiaramente i motivi per i quali la candidatura è stata accolta o respinta. La procedura di ricorso e le relative decisioni dovranno essere pubblicate.

Requisito chiave 3: informazioni adeguate ai beneficiari

Criteri di valutazione:

3.1 Adeguata comunicazione ai beneficiari dei loro diritti e obblighi, in particolare per quanto riguarda le norme di ammissibilità nazionali stabilite per il programma, le norme dell'Unione europea applicabili in materia di ammissibilità, le condizioni specifiche per il sostegno di ciascuna operazione riguardanti i prodotti o i servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione, i requisiti riguardanti la contabilità separata o codici contabili adeguati, le informazioni da conservare e comunicare. Anche gli obblighi in materia di informazione e pubblicità dovranno essere esplicitati e comunicati con chiarezza.

3.2 Esistenza di norme nazionali chiare e non ambigue in materia di ammissibilità definite per il programma.

3.3 Esistenza di una strategia atta a garantire che i beneficiari abbiano accesso alle informazioni necessarie e ricevano orientamenti di livello adeguato (volantini, opuscoli, seminari, workshop, siti web, ecc.).

Requisito chiave 4: verifiche di gestione adeguate

Criteri di valutazione:

4.1 Le verifiche di gestione comprendono:

- a. verifiche amministrative rispetto a ciascuna richiesta di rimborso presentata dai beneficiari. Tutte le richieste di rimborso presentate dai beneficiari dovranno essere sottoposte a verifiche amministrative da parte dell'AdG o dei relativi OI prima della certificazione; la verifica deve comprendere un esame sia della richiesta sia della pertinente documentazione giustificativa allegata. La gamma e il tipo di documenti giustificativi da richiedere ai beneficiari ai fini della verifica dipendono da una valutazione dei rischi di ciascun tipo di fascicolo o di beneficiario;
- b. verifiche in loco delle operazioni da parte dell'AdG e dei relativi OI; tali verifiche dovranno essere eseguite quando l'attuazione del progetto è ben avviato sia sul piano della realizzazione materiale sia su quello finanziario (ad esempio nel caso di misure relative alla formazione).

4.2 Le verifiche in loco di singole operazioni possono essere svolte a campione dall'AdG o dai relativi OI. La frequenza e la portata delle verifiche in loco dovranno essere proporzionali all'ammontare del contributo pubblico per un'operazione e al livello di rischio individuato dall'AdG o dai suoi OI attraverso le rispettive verifiche amministrative e dall'AdA attraverso i suoi audit per il SiGeCo nel suo complesso. I registri dovranno descrivere il metodo di campionamento utilizzato, identificare le operazioni selezionate e fornire una sintesi delle conclusioni delle verifiche e delle irregolarità rilevate.

4.3 Dovranno essere predisposte procedure scritte e liste di controllo esaustive da utilizzare per le verifiche di gestione al fine di rilevare eventuali inesattezze rilevanti. Ciò significa che le liste di controllo dovranno almeno contemplare le verifiche concernenti:

- a. la correttezza della domanda di rimborso;
- b. il periodo di ammissibilità;
- c. la conformità al progetto approvato;
- d. la conformità al tasso di finanziamento approvato (laddove applicabile);
- e. la conformità alle pertinenti norme in materia di ammissibilità e alle norme nazionali e dell'Unione in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, ambiente, strumenti finanziari, sviluppo sostenibile, pubblicità, pari opportunità e non discriminazione;
- f. la concretezza del progetto, compresi i progressi nella realizzazione materiale del prodotto o servizio e la conformità ai termini e alle condizioni della convenzione di sovvenzione e agli indicatori di produzione e di risultato;
- g. la spesa dichiarata nonché l'esistenza e la conformità della pista di controllo in relazione ad una serie di voci di spesa;
- h. il sistema di contabilità separata o un codice contabile adeguato per tutte le transazioni relative a un'operazione nel caso di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti. Tale sistema di contabilità separata o i codici contabili adeguati consentono di verificare (1) la corretta ripartizione delle spese che si riferiscono solo in parte all'operazione cofinanziata e (2) determinati tipi di spesa che sono considerati ammissibili soltanto entro determinati limiti o proporzionalmente ad altri costi.

4.4 Sarà necessario conservare i documenti comprovanti:

- a. le verifiche amministrative e le verifiche in loco, comprese le attività svolte e i risultati ottenuti;
- b. il seguito dato alle risultanze delle verifiche.

Tali dati costituiscono la documentazione giustificativa e le informazioni di supporto per la sintesi annuale che sarà preparata dall'AdG.

4.5 Esistenza di procedure approvate dall'AdG per garantire che l'AdC riceva tutte le informazioni necessarie circa le verifiche svolte ai fini della certificazione.

Le verifiche di gestione dovranno essere concluse nei tempi prescritti per la certificazione della spesa nell'ambito di conti di un dato esercizio contabile.

Requisito chiave 5: esistenza di un sistema efficace idoneo ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit siano conservati per garantire un'adeguata pista di controllo

Criteri di valutazione:

5.1 I documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi delle operazioni sono conservati al livello di dirigenza adeguato (ad esempio il capitolato d'onere e il piano finanziario dell'operazione, i progressi compiuti rispetto alle realizzazioni e ai risultati e le relazioni di controllo, i documenti riguardanti la domanda, l'esame, la selezione, l'approvazione delle sovvenzioni e le procedure di gara e di aggiudicazione nonché le relazioni sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati) e forniscono le informazioni precisate all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato. Il sistema contabile consente l'identificazione sia dei beneficiari sia degli altri organismi coinvolti e la giustificazione del pagamento.

5.2 L'AdG conserva i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari a garantire una pista di controllo adeguata, che potranno essere in formato elettronico in caso di scambio elettronico di dati tra i beneficiari e gli organismi pertinenti, ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 3, del RDC.

5.3 Sono in atto procedure volte a garantire che tutti i documenti necessari per assicurare una pista di controllo adeguata siano conservati secondo le prescrizioni dell'articolo 140 del RDC, relativo alla disponibilità dei documenti.

Requisito chiave 6: sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari

Criteri di valutazione:

6.1 Esistenza di un sistema informatizzato in grado di raccogliere, registrare e conservare i dati relativi a ciascuna operazione di cui all'allegato III del regolamento delegato, compresi dati relativi a indicatori e target intermedi e dati relativi ai progressi del programma nel raggiungimento degli obiettivi, forniti dall'AdG a norma dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del RDC.

Per le operazioni sostenute dal FSE, dovranno essere compresi i dati sui singoli partecipanti e, se necessario, una ripartizione in base al sesso dei dati sugli indicatori.

6.2 Sono in atto adeguate procedure per consentire l'aggregazione dei dati laddove necessaria ai fini della valutazione, degli audit nonché per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, delle sintesi annuali, della relazione di attuazione annuale e della relazione di attuazione finale, comprese le relazioni sui dati finanziari, presentate alla Commissione.

6.3 Sono in atto procedure adeguate per garantire:

- a. la sicurezza e la gestione di questo sistema informatizzato, l'integrità dei dati tenuto conto degli standard riconosciuti a livello internazionale, quali le norme ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27002:2013, la riservatezza dei dati, l'autenticazione del mittente e la conservazione dei dati e dei documenti, a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera d), e paragrafo 8, e dell'articolo 140 del RDC, e
- b. la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Requisito chiave 7: efficace attuazione di misure antifrode proporzionate

Criteri di valutazione:

7.1 Prima di avviare l'attuazione dei programmi, l'AdG svolge un'analisi dei rischi di frode valutando la probabilità e l'impatto dei rischi di frode relativi ai processi chiave dell'attuazione dei programmi. La valutazione dei rischi di frode dovrebbe, idealmente, essere condotta ogni anno, oppure ogni due anni, in base ai livelli di rischio. I risultati della valutazione dovranno essere approvati dai dirigenti dell'AdG.

7.2 Le misure antifrode sono strutturate attorno ai quattro elementi chiave del ciclo antifrode: prevenzione, rilevamento, correzione e repressione.

7.3 Sono in atto misure preventive adeguate e proporzionate, mirate alle situazioni specifiche, al fine di ridurre il rischio di frode residuo ad un livello accettabile (ad esempio dichiarazione di principi, codice di condotta, linea adottata nelle comunicazioni dall'alto, attribuzione dei compiti, azioni formative e di sensibilizzazione, analisi dei dati e costante consapevolezza dei segnali di allarme e degli indicatori di frode).

7.4 Esistono adeguate misure di rilevamento dei punti critici ("cartellini rossi") che sono attuate in maniera efficace.

7.5 Sono in atto misure adeguate che assicurano, per il caso in cui venga individuato un caso di sospetta frode, dei meccanismi chiari sia per il reporting di casi sospetti di frode e sia di carenze nei controlli, in modo tale da garantire un sufficiente coordinamento con l'AdA, le autorità investigative competenti dello Stato membro, la Commissione e l'OLAF.

7.6 Sono in atto processi adeguati per dare seguito a eventuali casi sospetti di frode e ai relativi recuperi dei fondi dell'UE che sono stati spesi in maniera fraudolenta.

7.7 Sono in atto procedure di follow-up che consentono di esaminare eventuali processi, procedure o controlli connessi alla frode potenziale o effettiva e di utilizzare i dati così ottenuti ai fini del successivo riesame della valutazione dei rischi di frode.

Requisito chiave 8: procedure appropriate per la stesura della dichiarazione di gestione e il resoconto annuale dei rapporti finali di audit e dei controlli effettuati

Criteri di valutazione:

8.1 Per la preparazione del resoconto annuale, sono in atto procedure adeguate per:

- a. riesaminare opportunamente e dare seguito ai risultati finali di tutte le attività di audit e di tutti i controlli eseguiti dagli organismi pertinenti ciascun programma, comprese le verifiche di gestione svolte dall'AdG o eseguite per conto di quest'ultima dagli OI, le attività di audit svolte o eseguite sotto la supervisione dell'AdA e gli audit dell'UE;
- b. analizzare la natura e la portata degli errori e delle debolezze individuate nei sistemi e garantire che sia dato seguito a tali carenze (azioni correttive intraprese o programmate);
- c. attuazione di azioni preventive e correttive qualora siano individuati errori sistemici.

8.2 La dichiarazione di gestione dovrà essere basata sulla sintesi annuale e dovrà essere elaborata secondo il modello stabilito nel pertinente regolamento di esecuzione della Commissione.

8.3 L'attività di preparazione del resoconto annuale e della dichiarazione di gestione dovrà essere opportunamente documentata.

8.4 Il resoconto annuale e la dichiarazione di gestione nonché le informazioni di supporto e i documenti giustificativi sono messi a disposizione dell'AdA in tempo utile per consentirle di svolgere la sua valutazione. A tal fine è stabilito un adeguato calendario interno.

Per l'AdC (5 requisiti chiave contenenti 18 criteri di valutazione).

Requisiti chiave in relazione all'AdC e ai relativi OI

Requisito chiave 9: adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di monitoraggio nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione delle attività a un altro organismo

Criteri di valutazione:

I criteri di valutazione sono esposti di seguito.

9.1. Chiara descrizione e ripartizione delle funzioni (organigramma, numero indicativo dei posti assegnati, qualifiche e/o esperienza richieste, descrizione delle mansioni), compresa l'esistenza di un accordo formale documentato che definisca con chiarezza eventuali compiti delegati dall'AdC agli OI.

9.2. Adeguato numero di risorse competenti impiegate ai vari livelli e per le diverse funzioni in seno all'AdC, tenuto conto del numero, delle dimensioni e della complessità dei programmi in questione, compresi eventuali opportuni accordi di esternalizzazione.

9.3. Conformità al principio di separazione delle funzioni in seno all'AdC, ove appropriato e, in particolare, nel caso in cui lo Stato membro abbia deciso di mantenere la funzione di certificazione all'interno della stessa struttura amministrativa dell'AdG, nonché tra l'AdC e altre autorità coinvolte nel SiGeCo (l'AdG e i relativi OI, l'AdA e altri organismi di audit).

9.4. Procedure e manuali completi e adeguati, opportunamente aggiornati, che riguardano tutte le chiave attività svolte in seno all'AdC e agli OI, comprese procedure di rilevamento e monitoraggio delle irregolarità (irregolarità segnalate dagli OI o rilevate dall'AdC) e per il recupero di importi pagati indebitamente.

9.5 Sono in atto procedure e disposizioni adeguate per monitorare e controllare efficacemente l'esecuzione dei compiti delegati agli OI sulla base di opportuni meccanismi di reporting (esame della metodologia dell'OI, analisi periodica dei risultati comunicati dall'OI, compresa, ove possibile, la ripetizione a campione dell'attività svolta dall'OI). 9.6 Tenuto conto del principio di proporzionalità,

esiste un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività e/o di cambiamenti nelle strutture di gestione e controllo.

9.6 Tenuto conto del principio di proporzionalità, esiste un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività e/o di cambiamenti nelle strutture di gestione e controllo.

Requisito chiave 10: procedure appropriate per la redazione e la presentazione delle domande di pagamento.

Criteri di valutazione:

10.1. Procedure adeguate, ove opportuno, per garantire che l'AdC riceva e prenda in considerazione informazioni adeguate trasmesse dall'AdG e/o dai relativi OI in merito alle verifiche di gestione di primo livello effettuate, nonché i risultati delle attività di audit svolte dall'AdA o sotto la sua supervisione.

- a. Una descrizione chiara delle informazioni specifiche necessarie per il processo di certificazione trasmesse dall'AdG e dall'AdA dovrà riflettersi nella procedura concordata, al fine di garantire la ricezione regolare e tempestiva di informazioni pertinenti.
- b. Garantire, ai fini della certificazione, di avere ricevuto tutti i documenti giustificativi necessari, comprese informazioni pertinenti aggiornate in merito ai risultati delle verifiche di gestione di primo livello svolte dall'AdG e dai relativi OI e le relazioni di audit presentate dall'AdA o da organismi dell'Unione.
- c. Garantire un esame sistematico, tempestivo e documentato delle relazioni presentate dall'AdG e dai relativi OI in merito allo stato di attuazione, compreso un esame dei risultati delle verifiche di gestione di primo livello prima della preparazione della dichiarazione di spesa da trasmettere alla Commissione.
- d. Garantire l'esame sistematico, tempestivo e documentato di tutte le relazioni di audit pertinenti ricevute e tenere conto dei risultati delle attività di audit prima della preparazione della dichiarazione di spesa da presentare alla Commissione.
- e. Garantire che i risultati dell'esame dei controlli di primo livello e delle relazioni di audit siano presi in debita considerazione per stabilire se vi siano elementi sufficienti per certificare la legittimità e la regolarità delle spese certificate.

10.2. Le procedure scritte dovranno comprendere controlli dettagliati, una chiara definizione delle responsabilità e del flusso di lavoro in relazione all'intero processo di certificazione, incluse adeguate procedure di convalida che rispettino il principio del doppio controllo e la supervisione, da parte dell'AdC, del contributo fornito dai relativi OI al processo di certificazione.

Requisito chiave 11: messa in atto di un'adeguata contabilità informatizzata delle spese dichiarate e del corrispondente contributo pubblico

Criteri di valutazione:

11.1. È messa in atto un'adeguata contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione.

11.2. Sono in atto procedure adeguate per mantenere una contabilità informatizzata completa e accurata delle spese presentate ai fini della certificazione dall'AdG, compreso il corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari.

11.3. Garantire una pista di controllo adeguata attraverso un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci. La pista di controllo in seno all'AdC dovrà consentire la riconciliazione tra le spese dichiarate alla Commissione e le dichiarazioni di spesa ricevute dall'AdG e dagli OI.

Requisito chiave 12: contabilità appropriata e completa degli importi recuperabili, recuperati e ritirati

Criteri di valutazione:

12.1. Sono in atto procedure adeguate ed efficaci per conservare documenti completi e accurati che comprovino gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile e i recuperi effettuati a norma dell'articolo 72, lettera h), e dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera b, del RDC, e che dimostrino che gli importi non recuperabili riportati nei conti corrispondono agli importi iscritti nei sistemi contabili.

12.2 Sono mantenute adeguate registrazioni contabili per comprovare che le spese sono state escluse dai conti in conformità all'articolo 137, paragrafo 2, del RDC, se del caso, e che tutte le rettifiche richieste si riflettono nei conti del periodo contabile in questione.

Requisito chiave 13: procedure appropriate per la compilazione e la certificazione della completezza, accuratezza e veridicità dei conti

Criteri di valutazione:

13.1. Sono in atto adeguate procedure per la redazione e la certificazione della completezza, dell'esattezza e della veridicità dei bilanci e per assicurare che le spese in essi iscritte siano conformi al diritto applicabile e siano state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento secondo i criteri applicabili al programma.

13.2. Esistono procedure adeguate per garantire che le spese contabilizzate corrispondano ai pagamenti intermedi dichiarati nell'esercizio contabile previa rettifica di eventuali errori materiali e detrazione di tutti gli importi irregolari individuati attraverso gli audit e le verifiche di gestione e ritirati o recuperati nell'esercizio contabile in questione, e previa sospensione temporanea di qualsiasi spesa di cui si stia valutando l'ammissibilità al momento della preparazione dei bilanci.

13.3. Esistono procedure adeguate per garantire che gli importi recuperati, da recuperare, ritirati da precedenti richieste di pagamento intermedio e non recuperabili si riflettano correttamente nei conti. La procedura dovrebbe garantire la tenuta di una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti prima della chiusura del programma detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

13.4. I conti sono messi, in tempo utile, a disposizione dell'AdG a titolo informativo e dell'AdA ai fini della sua valutazione. A tal fine vengono stabilite adeguate scadenze.

13.5 Esistono procedure adeguate per garantire la trasmissione tempestiva dei conti alla Commissione, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Al fine di ottenere un alto livello di affidabilità e di formulare un parere corretto sul funzionamento del Si.Ge.Co, saranno effettuati audit di sistema, compresi test di conformità dei principali controlli eseguiti presso gli organismi più importanti. Tali *test* di conformità saranno eseguiti per una serie di progetti e operazioni a livello dell'AcAdG, dell'AdC, ed eventuali OI. Va segnalato che, conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, del Regolamento delegato, i test di controllo a livello dell'AdC e dei relativi OI potranno contribuire alla revisione dei conti.

La metodologia impiegata per la selezione dei campioni, ai fini dell'esecuzione dei test di controllo (quali campionamento qualitativo o selezione discrezionale), viene stabilita dall'AdA e prevista all'interno del *Memorandum di pianificazione degli audit dei sistemi* da adottare prima dell'avvio di questi ultimi.

I risultati di tali test, combinati ad altri elementi qualitativi e alle procedure di audit, formeranno la base della valutazione allo scopo di fornire una valutazione di affidabilità del sistema esaminato. L'AdA procede ad una valutazione prima di tutto per ciascun criterio di valutazione, poi per ciascun requisito chiave, per ciascuna autorità o organismo. Infine, alla luce delle valutazioni complessive vengono tratte le conclusioni sull'affidabilità del Si.Ge.Co. in base alle seguenti categorie:

- **Categoria 1.** Funziona bene, non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori. Le carenze sono assenti o minori. Tali carenze non hanno alcun impatto, ovvero hanno un impatto minimo, sul funzionamento dei requisiti chiave/delle autorità/del sistema.
- **Categoria 2.** Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti. Sono state riscontrate delle carenze, tali carenze hanno un impatto moderato sul funzionamento dei requisiti principali delle autorità e del sistema. Sono state formulate raccomandazioni che l'organismo sottoposto a audit dovrà attuare.
- **Categoria 3.** Funziona parzialmente, sono necessari dei miglioramenti sostanziali. Sono state riscontrate gravi carenze che espongono i Fondi al rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti chiave/delle autorità/del sistema è significativo.
- **Categoria 4.** In generale non funziona. Sono state riscontrate numerose carenze gravi e/o di vasta portata che espongono i Fondi al rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti principali/delle autorità/del sistema oggetto di valutazione è significativo, i requisiti fondamentali/le autorità/il sistema oggetto di valutazione funzionano male o non funzionano affatto.

Il processo di valutazione dei sistemi sarà condotto con l'ausilio degli allegati II e III delle "Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri", nota EGESIF 14-0010_final del 18/12/2014, allo scopo di facilitare il processo di valutazione per ciascuna tappa.

Ai sensi dell'art. 28 (11) del Reg. (UE) n. 480/2014, "l'Autorità di audit valuta l'affidabilità del sistema come elevata, media o bassa tenendo conto dei risultati degli audit dei sistemi per determinare i parametri tecnici del campionamento, in modo tale che il livello combinato di affidabilità ottenuto dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni sia elevato. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata elevata, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento, non deve essere inferiore al 60%. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata bassa, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90%. La soglia di rilevanza massima è pari al 2%". Qualora, a seguito dell'audit dei sistemi si giunga alla conclusione che il tasso di scostamento rilevato è superiore alla soglia di rilevanza definita dall'AdA per quell'audit, questo significa che il sistema di gestione e controllo non soddisfa il criterio di elevata affidabilità. Di conseguenza, il sistema di gestione e controllo deve essere classificato come avente un livello medio o basso di affidabilità, con evidenti implicazioni nella dimensione del campione degli audit delle operazioni. Le soglie di rilevanza ai fini della pianificazione e della notifica delle carenze utilizzate dall'AdA sono conformi agli orientamenti forniti dalla Commissione e sono indicate nella sottostante tabella.

Tabella 8: Soglie di rilevanza nell'ambito del system audit

Funziona bene. Sono necessari piccoli miglioramenti	Funziona ma sono necessari dei miglioramenti	Funziona parzialmente, sono necessari dei miglioramenti sostanziali	In generale non funziona
Eccezioni < 10%	Eccezioni < 25%	Eccezioni < 40%	Eccezioni > 40%

Va in ogni caso sottolineato che la valutazione della materialità negli audit di sistema deve comunque tenere conto di fattori qualitativi, oltre che l'approccio quantitativo e del giudizio professionale dell'auditor. Le risultanze e le conclusioni principali degli audit di sistema verranno riportate altresì nel paragrafo 4.3 della Relazione annuale di controllo previsto nell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 480/2014.

L'indicazione delle Autorità e degli organismi soggetti a audit di sistema è indicato nel capitolo 4 della presente strategia, laddove si fa riferimento al lavoro di audit pianificato per gli anni successivi.

È stato deciso di eseguire gli audit dei sistemi su AcAdG, AdC e su alcuni CdR del PO individuati sulla base della priorità di audit a seguito della valutazione dei rischi. Gli audit saranno condotti sulla base dei requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo e loro classificazione in relazione all'allegato IV del Regolamento (UE) n. 480/2014 e in conformità agli orientamenti comunitari sulla valutazione del Si.Ge.Co.

3.2.2 Audit di sistema finalizzato ad aree tematiche specifiche

L'Autorità di audit ritiene opportuna l'eventualità di eseguire delle analisi mirate su tematiche orizzontali di natura specifica, quali:

- qualità delle verifiche amministrative e sul posto di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013, anche in relazione al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, rispetto della normativa ambientale e pari opportunità;
- qualità della scelta dei progetti e delle verifiche amministrative e sul posto (di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013) in relazione all'attuazione degli strumenti finanziari;
- funzionamento e sicurezza dei sistemi informatizzati istituiti ai sensi dell'articolo 72, lettera d), dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 126, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e loro collegamento con il sistema informatizzato SFC2014 come previsto all'articolo 74, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- affidabilità dei dati relativi a indicatori e target intermedi e ai progressi compiuti dal programma operativo nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Autorità di Gestione ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- rendicontazione degli importi ritirati e recuperati;
- attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate sostenute da una valutazione del rischio di frode conformemente all'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- corretta applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici;
- corretta applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia di aiuti di stato.

Sulla base degli esiti dell'analisi di rischio l'AdA potrà valutare di pianificare audit specifici su aspetti trasversali, di natura orizzontale, che potranno essere condotti sia sulle Autorità che su eventuali Organismi intermedi.

3.3 Audit delle operazioni

3.3.1 Metodologia di campionamento¹⁴

L'Autorità di Audit è l'organismo responsabile dell'esecuzione degli audit delle operazioni per il Programma Operativo della presente strategia.

Per l'applicazione della metodologia di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 480/2014 l'Autorità di Audit prende in considerazione i seguenti orientamenti:

- Orientamenti sul tema definiti dal MEF IGRUE di cui in particolare *Manuale di audit IGRUE versione 1 del 19/01/2016*;
- “*Guidance on sampling methods for audit authorities Programming periods 2007-2013 and 2014-2020*” EGESIF 16-0014-00 del 20/01/2017;
- “*Guidance for Member States and Programme Authorities updated guidance on treatment of errors disclosed in the annual control reports*”, EGESIF 15-0007 del 01/06/2015 and Updated EGESIF 15-0007-01 final del 09/10/2015;
- *Manuale delle metodologie di campionamento dell'AdA*.

La popolazione di riferimento per il campionamento è quella delle spese dichiarate alla Commissione nell'anno di riferimento, ad eccezione di quelle con importo negativo che saranno trattate e auditate come popolazione separata (vedi paragrafo 3.3.4).

¹⁴ Da applicare in conformità all'art 127, paragrafo 1, del RDC e all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 480/2014 e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, compreso il sospetto di frode.

La tempistica delle attività di audit sulle operazioni, dopo aver valutato la distribuzione delle domande di pagamento nel corso dell'anno contabile, è valutata dall'AdA di volta in volta, riservandosi la scelta di procedere con campionamenti multiperiodo (ad esempio semestrali o dopo ogni certificazione di spesa) o ad un unico campionamento annuale per anno contabile.

La metodologia di campionamento utilizzata per la selezione delle operazioni da sottoporre a controllo sarà determinata sulla base di un giudizio professionale, tenendo conto dei requisiti normativi e dei fattori di analisi emersi dai controlli precedenti (le caratteristiche della popolazione e la sua dimensione, il livello di affidabilità della gestione, la variabilità degli errori rispetto alla dimensione finanziaria delle operazioni, ecc.).

Dall'analisi dei suddetti parametri e dai risultati emersi attraverso gli Audit di sistema svolti, verranno stabiliti i valori dei parametri (livello di affidabilità del sistema, tasso di errore tollerabile e atteso, variabilità della popolazione indagata) da utilizzare e la metodologia di campionamento più idonea da utilizzare tra quelle presenti nelle linee guida della Commissione europea in materia di campionamento.

In considerazione delle caratteristiche e delle dimensioni della popolazione e in relazione alle aspettative sulla variabilità degli errori rispetto alle spese, è opportuno prevedere che possano essere adottati i metodi di cui alla sottostante tabella con la precisazione che, nella fase operativa, dovrà essere scelto volta per volta quello che consente di assicurare l'accuratezza dei controlli a seconda delle condizioni riscontrate.

Metodo di campionamento	Condizioni favorevoli alla scelta della metodologia del campionamento
MUS standard	Gli errori presentano un'elevata variabilità e sono pressoché proporzionali al livello di spesa (cioè i tassi di errore presentano una bassa variabilità). I valori di spesa per operazione mostrano un'elevata variabilità.
MUS conservativo	Gli errori hanno un'elevata variabilità e sono pressoché proporzionali al livello di spesa. I valori di spesa per operazione mostrano un'elevata variabilità. L'incidenza attesa degli errori è bassa. Il tasso di errore atteso deve essere inferiore al 2%.
Stima per differenza	Gli errori sono relativamente costanti o presentano una bassa variabilità. Occorre una stima della spesa totale corretta nella popolazione.
Campionamento casuale semplice	Metodo proposto generale che si può impiegare laddove non si verificano le condizioni precedenti. È applicabile utilizzando un procedimento di stima tramite media per unità oppure tramite coefficiente.
Metodi non statistici	Si utilizzano quando è impossibile applicare il metodo statistico in base alle dimensioni della popolazione (inferiore alle 150 unità).

La "Stratificazione" può essere utilizzata in combinazione con uno qualsiasi dei metodi elencati. È particolarmente utile ogniqualvolta si preveda una variazione notevole nel livello di errore tra i gruppi della popolazione (sottopopolazioni).

L'Autorità di Audit si riserva la possibilità di stratificare una popolazione dividendola in sottopopolazioni, ognuna delle quali è composta da un gruppo di unità di campionamento che hanno caratteristiche simili, in particolare sotto il profilo del rischio o del tasso di errore previsto o se comprende operazioni rappresentate da contributi finanziari di un Programma Operativo a strumenti finanziari o altri elementi di valore elevato.

L'individuazione della metodologia di campionamento idonea deve essere valutata regolarmente, prima di effettuare il campionamento, e deve comunque essere ampiamente illustrata nel verbale di campionamento.

Inoltre, dovrà essere valutata l'opportunità di utilizzare il campionamento in due o più periodi al fine di distribuire diversamente il carico di lavoro derivato dai controlli.

In linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di estrazione del campione di spesa da sottoporre a controllo, ex art. 28 Regolamento (UE) n. 480/2014, l'AdA deve prendere in considerazione:

- l'affidabilità del sistema come elevata, media o bassa tenendo conto dei risultati degli audit dei sistemi per determinare i parametri tecnici del campionamento, in modo tale che il livello combinato di affidabilità ottenuto dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni sia elevato, come da sottostante tabella 9:

Tabella 9 - Indicazione del livello di affidabilità del sistema

Livello di affidabilità del sistema	Alto	Medio Alto	Medio Basso	Basso
Giudizio qualitativo espresso sul Si.Ge.Co.	Funziona bene non occorrono miglioramenti o sono necessari sono miglioramenti minori	Funziona ma sono necessari dei miglioramenti	Funziona parzialmente sono necessari dei miglioramenti sostanziali	In generale non funziona
Livello di confidenza da adottare per il campionamento	60%	70%	80%	90%

- la soglia di rilevanza, considerando che la soglia massima è stabilita al 2 %;
- l'errore atteso e l'eventuale correlazione con la dimensione dell'operazione.

Se le unità di campionamento selezionate comprendono un gran numero di richieste di pagamento o fatture sottostanti, l'Autorità di Audit può decidere di sottoporle ad audit mediante la metodologia del campionamento a due fasi (sotto campionamento), ossia selezionando le richieste di pagamento o le fatture da sottoporre a controllo sulla base degli stessi parametri di campionamento applicati alla selezione delle unità di campionamento del campione principale. In tal caso, le dimensioni appropriate del campione saranno determinate all'interno di ciascuna unità di campionamento da sottoporre ad audit e, in ogni caso, non saranno inferiori a trenta richieste di pagamento o fatture sottostanti.

Oltre alle indicazioni fornite nella presente Strategia di audit, l'Autorità di Audit specifica che le attività di campionamento sono dettagliatamente documentate nel "Manuale di campionamento" allegato alla presente strategia, che descrive le fasi di pianificazione, selezione, prova e valutazione, del metodo adottato.

Nel caso in cui si applichi la proporzionalità in materia di controllo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del RDC, l'Autorità di Audit può decidere di escludere tali elementi dalla popolazione da sottoporre a campionamento. Se l'operazione in questione è già stata selezionata nel campione, l'Autorità di Audit provvederà a sostituirla mediante un'adeguata selezione casuale.

Per quanto riguarda l'attuazione pratica di questa disposizione, ai sensi dell'art. 28 comma 8 del Regolamento (UE) n. 480/2014, l'Autorità di Audit potrà escludere dalla popolazione da sottoporre a campionamento le operazioni per le quali si applicano le condizioni per il controllo proporzionale. Nel caso in cui sia già stata selezionata l'operazione in questione nel campione, l'AdA dovrà sostituirla attraverso un'adeguata selezione casuale. Il modo più semplice per attuare questa sostituzione sarà quello di selezionare ulteriori elementi, nello stesso numero di quelli esclusi dal campione, utilizzando esattamente la stessa metodologia di selezione (sia di selezione casuale o di probabilità proporzionale alla spesa selezionata). Quando verranno selezionati nuovi elementi per il campione, quelli già inclusi nel campione, ai sensi dell'art. 148 comma 1 del RDC, saranno esclusi dalla popolazione. L'estrapolazione può essere eseguita, correggendo la spesa totale della popolazione, con la spesa degli elementi di cui all'art. 148 comma 1 del RDC.

Al termine dei controlli è possibile determinare sia il tasso di errore totale della popolazione (TET) che la precisione (SE), quale misura dell'incertezza associata all'estrapolazione, al fine di calcolare il limite superiore dell'errore (ULE = TET + SE), a seconda del metodo di campionamento statistico

applicato. L'errore (TET) e il limite superiore (ULE) sono quindi entrambi confrontati con l'errore massimo tollerabile (TE) fissato pari al 2% della spesa, per trarre le conclusioni dell'audit:

- 1) se $TET > TE$ il revisore conclude dicendo che gli errori nella popolazione sono superiori alla soglia di materialità;
- 2) se $TET < TE$ e anche $ULE < TE$ il revisore conclude che gli errori nella popolazione sono inferiori alla soglia di materialità;
- 3) se $TET < TE$ ma $ULE > TE$ è necessario del lavoro aggiuntivo visto che non ci sono garanzie per sostenere che la popolazione non è affetta da errori superiori alla soglia di materialità.

Il lavoro aggiuntivo richiesto, come indicato dalla Linea Guida INTOSAI n. 23, consiste in una delle seguenti possibilità:

- richiedere all'organismo controllato di esaminare gli errori/le eccezioni rilevati e quelli che si potrebbero verificare in futuro. Ciò potrebbe comportare adeguamenti concordati dei resoconti finanziari;
- effettuare ulteriori verifiche al fine di attenuare il rischio del campionamento e di conseguenza la tolleranza che deve rientrare nella valutazione dei risultati (ad esempio un campione supplementare);
- utilizzare procedure di audit alternative per conseguire una garanzia supplementare.

Nel caso in cui i controlli effettuati sul campione non consentano di pervenire a conclusioni accettabili, ai fini della relazione annuale, si provvederà all'estrazione di un campione supplementare di ulteriori operazioni (vedi par. 3.3.3), in relazione a specifici fattori di rischio individuati, al fine di garantire per il Programma Operativo una copertura sufficiente dei diversi tipi di operazioni, dei beneficiari, degli eventuali Organismi intermedi e o di altri aspetti di natura prioritaria.

Le risultanze del campione supplementare saranno trattate e comunicate separatamente all'interno della Relazione annuale di controllo da trasmettere alla Commissione europea ai sensi dell'art. 59 (5 lett. b) del Regolamento finanziario.

Nel caso in cui il numero delle irregolarità rilevate risulti elevato o qualora siano individuate irregolarità sistematiche, se ne analizzeranno le cause al fine di formulare le opportune raccomandazioni.

Al termine dei controlli, si analizzeranno gli eventuali errori riscontrati nel contesto degli audit delle operazioni. Gli errori rilevati in tali audit possono essere casuali, sistemici o in circostanze eccezionali anomali:

- **errore sistemico:** corrisponde ad un'irregolarità sistemica ai sensi dell'art. 2 comma 38 del RDC;
- **errore anomalo:** corrisponde ad un errore di natura eccezionale, non rappresentativo della popolazione;
- **errore casuale:** corrisponde ad un errore generico non avente né natura anomala né sistemica;
- **errore noto:** un errore che conduce l'auditor ad identificare ulteriori irregolarità aventi origine dalla medesima causa anche al di fuori del campione.

Infine, sulla base dei risultati degli audit delle operazioni effettuati, ai fini del parere di audit e della relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, lettere a) e b), del RDC, l'Autorità di Audit calcola il tasso di errore del campione ed il tasso di errore totale così come indicato nelle linee guida della Commissione (somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente, degli errori sistemici ed anomali non corretti, divisa per la popolazione).

3.3.2 Il Campionamento Non Statistico

In conformità alle disposizioni dell'articolo 127 comma 1 del RDC, è previsto l'utilizzo di un metodo di campionamento non statistico esclusivamente nei casi in cui comprovati fattori oggettivi rendano impossibile l'utilizzo di un metodo statistico. Infatti, il campionamento non statistico è da evitare ogni qualvolta sia possibile ricorrere a metodi statistici.

Tuttavia, si può ricorrere a un campionamento non statistico in presenza di un numero di operazioni in un periodo contabile insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico. La guida ai metodi di campionamento riporta 150 unità come soglia della popolazione al di sotto della quale non è

consigliabile utilizzare un metodo statistico, e in caso di popolazione inferiore a questo valore, l'AdA deve verificare comunque l'applicabilità di un metodo statistico.

In caso di campionamento non statistico, la selezione delle operazioni avviene sempre in modo casuale attraverso un'estrazione casuale o proporzionale alla spesa. Tale scelta è condizionata all'assenza o presenza di una significativa correlazione positiva tra errori e spesa. È possibile stratificare la popolazione al fine di individuare eventuali sotto-popolazioni con caratteristiche simili, in particolare modo in riferimento all'errore atteso.

Livello di affidabilità dell'audit di sistema	Soglia minima in riferimento alle operazioni	Soglia minima in riferimento alla spesa
Categoria 1	10%	10%
Categoria 2	15%	20%
Categoria 3	20%	25%
Categoria 4	25%	30%

In conformità a quanto dettato dalla guida sui metodi di campionamento, se possibile verrà inoltre determinato uno strato esaustivo di operazioni con importo certificato superiore al 2% del totale della spesa certificata nel periodo contabile (dette HV); che verranno tutte controllate.

Le rimanenti operazioni verranno campionate con le stesse tecniche usate per il campionamento casuale stratificato (se si è scelto un metodo di selezione casuale) oppure con quelle del campionamento per unità monetaria (se si è optato per una selezione delle operazioni proporzionale alla spesa).

I risultati del campione, in maniera del tutto analoga al campionamento statistico, saranno proiettati nella popolazione con le tecniche già previste per il campionamento casuale e per il MUS, a seconda della scelta fatta per la metodologia di selezione delle operazioni, verrà confrontato il tasso di errore proiettato con il tasso di errore massimo tollerabile (2%), giungendo così alla conclusione che gli errori nella popolazione sono superiori oppure inferiori alla soglia di rilevanza.

3.3.3 Metodologia di campionamento supplementare e identificazione dei fattori di rischio

In coerenza con quanto stabilito dalle norme comunitarie, si prevede di definire un campione supplementare nel caso siano rilevati errori materiali rilevanti, o comunque nei casi che l'Autorità di Audit riterrà opportuni anche in mancanza del requisito di rilevanza dell'errore.

L'Autorità di Audit potrà quindi procedere alla selezione delle operazioni da sottoporre a controllo supplementare in base alle informazioni disponibili (in particolare, agli esiti dei controlli precedenti, effettuati dalla stessa AdA, dall'AcAdG, dall'AdC e da soggetti esterni), alle caratteristiche della popolazione di riferimento (ad esempio, concentrazione di ingenti risorse finanziarie presso un singolo beneficiario/attuatore) e ad ulteriori elementi ritenuti significativi.

Il campione supplementare sarà composto da operazioni certificate estratte dalla popolazione di riferimento, generalmente con la medesima metodologia utilizzata per il campionamento ordinario, e permetterà di indagare più nel dettaglio le possibili cause degli errori materiali riscontrati.

Le risultanze del campione supplementare saranno trattate e comunicate separatamente all'interno della Relazione annuale di controllo da trasmettere alla Commissione europea ai sensi dell'art. 59 (5 lett. b) del Regolamento finanziario.

L'obiettivo del campionamento supplementare può anche essere quello di individuare eventuali sottogruppi di operazioni, al fine di indirizzare l'Autorità di Audit nel definire efficaci

interventi/modifiche da apportare alle procedure di gestione e controllo che permettano di rimuovere criticità e/o inefficienze presenti nel sistema, da cui potrebbero scaturire errori sistemici.

3.3.4 Metodologia di campionamento delle operazioni con spesa certificata negativa

Sono identificate come operazioni con spesa certificata negativa da trattarsi come popolazione separata soggetta a controllo quelle operazioni che abbiano un saldo negativo, nel periodo contabile e che non siano:

- a. errori materiali;
- b. saldi negativi non corrispondenti a correzioni finanziarie;
- c. entrate derivati da progetti generatori di entrate;
- d. trasferimenti di operazioni da un programma all'altro o all'interno dello stesso programma senza che ciò corrisponda a un'irregolarità identificata nell'operazione.

Per ogni singolo importo negativo, oppure effettuando un campione rappresentativo, l'AdA provvede a:

- individuare la fonte della decertificazione;
- individuare il numero di certificazione in cui detto importo era stato decertificato;
- condurre un'indagine documentale per verificare e dettagliare l'informazione ricevuta: controllo dei verbali di rendiconto, verbali di verifica in loco, verbali di supplemento d'istruttoria, rapporti audit di sistema e audit delle operazioni AdA, registro ritiri /recuperi.

3.3.5 Approccio di audit delle operazioni

Gli audit delle operazioni sono eseguiti dall'AdA mediante l'ausilio degli strumenti specifici predisposti appositamente per la programmazione 2014/2020 (quali manuali, check-list, data base) che saranno oggetto di revisione ed integrazione durante l'attuazione del PO.

Successivamente all'estrazione del campione delle operazioni da sottoporre a controllo (selezionato con un metodo conforme a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) n. 480/2014) l'AdA provvederà, previa pianificazione dei controlli, all'invio di comunicazioni scritte ai soggetti da sottoporre ad audit. All'interno di queste comunicazioni sono riportate le informazioni relative ai nominativi dei referenti incaricati del controllo, i dettagli sullo svolgimento dell'incontro, nonché la documentazione da mettere a disposizione.

Gli audit delle operazioni saranno effettuati sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo e verificano la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione, accertando tra l'altro la conformità delle seguenti aree di controllo:

- l'operazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo, non è stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del Programma Operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere;
- le spese dichiarate alla Commissione corrispondano ai documenti contabili, e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 Regolamento delegato;
- per quanto riguarda le spese dichiarate alla Commissione, determinate in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109 del RDC, nonché all'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1304/2013, gli output e i risultati alla base dei pagamenti a favore del beneficiario siano stati effettivamente prodotti, i dati relativi ai partecipanti o altri documenti relativi agli output e ai risultati siano coerenti con le informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del citato Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

La procedura per l'effettuazione degli audit sulle operazioni è descritta nel Manuale delle procedure in uso all'AdA e contiene anche apposite procedure per la verifica delle operazioni che utilizzano opzioni di semplificazione dei costi.

In tali ipotesi l'AdA deve valutare le modalità con le quali l'AcAdG ha previsto tale opzione e se il metodo di calcolo sia giusto, equo e verificabile in quanto basato su:

- dati statistici o altre informazioni oggettive;
- dati storici verificati dei singoli beneficiari;
- l'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

Gli audit delle operazioni hanno l'obiettivo di verificare anche che il contributo pubblico sia stato pagato al beneficiario in conformità all'articolo 132, paragrafo 1, del RDC.

Gli audit delle operazioni comprenderanno, se del caso, la verifica sul posto della realizzazione materiale dell'operazione.

Gli audit delle operazioni avranno ad oggetto, infine, la verifica dell'accuratezza e la completezza delle corrispondenti spese registrate dall'Autorità di Certificazione nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati, a ogni livello della pista di controllo. Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del Programma Operativo, l'Autorità di Audit assicura che saranno effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi e raccomandare le misure correttive necessarie.

I risultati degli audit delle operazioni sono condivisi con il beneficiario e le Autorità e/o organismi interessati, assegnando un congruo termine allo scopo di consentire la formulazione di osservazioni, integrazioni o contro deduzioni. Trascorso il periodo di contraddittorio, il rapporto di audit si intenderà definitivo e, laddove all'interno di questo siano contenuti errori o irregolarità, sarà trasmesso alle Autorità e organismi competenti con la richiesta di misure preventive e/o correttive. Contemporaneamente all'invio del rapporto definitivo, l'AdA provvede ad avviare un meccanismo di follow up e di sorveglianza finalizzato alla verifica della effettiva e corretta implementazione delle misure richieste. Il trattamento di eventuali errori e/o delle irregolarità avverrà conformemente agli orientamenti e alla prassi comunitaria in materia, ovvero, alla luce delle indicazioni presenti nella nota EGESIF_15_0007 del 01/06/2015 recante "*Guidance for Member States and Programme Authorities updated guidance on treatment of errors disclosed in the annual control reports*".

In particolare se tra gli errori individuati, si riscontrassero casi di frode o sospetta frode, l'Autorità di Audit provvederà all'eventuale segnalazione alla struttura competente, la quale effettuerà la comunicazione, per importi superiori ai 10.000 euro di contributo, all'OLAF, informando degli esiti dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari, ai sensi dell'art.122 del Regolamento (UE) n.1303/2013.

Se l'operazione risulta inclusa nel campione casuale e non ne fosse possibile il controllo a causa della conservazione della documentazione da parte delle Autorità giudiziarie, si prevedono le due seguenti situazioni:

- se esistono prove certe di frode, la spesa in questione viene conteggiata come un errore e inclusa nel tasso di errore totale proiettato (TETP);
- se non sono ancora presenti informazioni certe sullo stato di frode, si dovrà provvedere a sostituire l'operazione campionata, applicando una selezione casuale alla restante popolazione e utilizzando lo stesso metodo di campionamento.

In relazione alla valutazione del rischio di frode, inoltre, saranno effettuati regolari audit di sistema nei confronti dell'Autorità di Gestione, sulla base dell'art.127 del RDC, tenendo conto delle indicazioni fornite con la nota EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014 "*Valutazione del rischio di frode e su misure antifrode effettive e proporzionate*".

3.4 Audit dei conti

3.4.1 Approccio di audit dei conti

La procedura di presentazione, liquidazione ed audit dei conti annuali costituisce una delle principali novità che caratterizza la gestione ed il controllo finanziario dei Programmi Operativi nel periodo di programmazione 2014-2020, coinvolgendo i principali attori del Si.Ge.Co. chiamati ad intervenire sinergicamente nella procedura di preparazione dei conti.

L'audit dei conti viene svolto per ogni anno contabile, ai sensi dell'art. 137 paragrafo 1 del RDC e dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 480/2014, sulla base di quanto previsto nel presente paragrafo. La metodologia finalizzata all'audit dei conti considera gli esiti del lavoro di audit dei sistemi, con particolare riferimento a quelli riferiti all'Autorità di Certificazione ed ai risultati degli audit sulle operazioni.

L'Autorità di Audit quale organismo di revisione contabile indipendente, prepara, ai sensi dell'art. 127 (5) (a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, un Parere di audit a norma dell'art. 59 (5) del Regolamento finanziario. Tale Parere accerta, conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali la Commissione ha chiesto il rimborso sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente. L'Autorità di Audit in particolare verifica che tutti gli elementi prescritti dall'art. 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013 siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le Autorità o da tutti gli Organismi competenti e dai Beneficiari. Il parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione.

Conformemente al paragrafo 1 di quest'ultimo regolamento ed in linea con la Guida EGESIF 15-0016-02 final del 29/01/2016 recanti la *Guida orientativa per gli Stati membri sull'Audit dei conti*, l'AdA esegue delle verifiche aggiuntive finali sui conti, per ciascun asse prioritario, a riscontro dei seguenti elementi:

- a) l'importo totale delle spese ammissibili dichiarate ai sensi dell'art. 137 (1) (a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, il quale deve essere riconciliabile con le spese (ed il corrispondente contributo pubblico corrispondente) inserite nelle domande di pagamento presentate alla Commissione nel corso dell'anno contabile. Nel caso di differenze, l'AdA deve valutare l'adeguatezza delle giustificazioni riportate nei conti;
- b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e gli importi non recuperabili presentati nei conti, corrispondano agli importi inseriti nei sistemi di contabilità dell'AdC e siano basati su decisioni assunte dall'AcAdG o dall'AdC;
- c) le spese escluse dai conti in conformità con l'art. 137 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013, ove applicabile. Inoltre, l'AdA deve verificare che tutte le correzioni necessarie come risultato dalle verifiche di gestione o dagli audit sono state riflesse nei conti dell'anno contabile in questione;
- d) gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (1) e gli anticipi versati nel quadro degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 131 (5) del Reg. (UE) n. 1303/2013 siano supportati da informazioni tenute a disposizione presso l'AcAdG e l'AdC.

In relazione alla precedente lettera c), il paragrafo 2 dell'art.137 precisa che nel periodo di programmazione 2014-2020 è possibile escludere dai conti alcune somme inserite in domanda di pagamento intermedio, in caso sia in corso una valutazione sulla legittimità e sulla regolarità delle spese, ed in esito alla stessa, reinserirle in una domanda di pagamento intermedio di un successivo periodo contabile. Di tali giudizi provvisori e definitivi e decisioni finali sarà necessario tenere traccia in occasione della presentazione dei conti.

I conti vanno presentati annualmente entro il 15 febbraio e si riferiscono alle domande di pagamento trasmesse nel periodo contabile precedente compreso tra il 1 luglio dell'anno "n-1" al 30 giugno dell'anno "n"; fa eccezione la prima annualità che racchiude le spese incluse nelle domande di pagamento inviate nei mesi intercorsi tra la data di inizio dell'ammissibilità della spesa e il 30 giugno

2015. La prima presentazione dei conti avviene quindi nel 2016, e di norma entro il 15 febbraio 2016 (sebbene il termine può essere eccezionalmente prorogato al 1 marzo 2016, previa comunicazione), mentre l'ultima nel 2025.

L'art. 138 del Regolamento generale, infatti, precisa che nei tempi regolamentari predetti vanno presentati oltre ai conti predisposti dall'AdC, anche la Dichiarazione di gestione e la Relazione annuale di sintesi dei controlli a cura dell'AcAdG e il parere di audit e la relazione di controllo di competenza dell'AdA.

Al fine di dare certezza giuridica e consentire condizioni uniformi, la UE ha elaborato appositi atti di esecuzione per quanto concerne il modello dei conti (All. VII del Reg. (UE) n. 1011/2014) e i modelli per la dichiarazione di gestione, la relazione annuale di controllo e il parere di audit (allegati al Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015). Per la relazione annuale di sintesi dei controlli è stata altresì predisposto un'apposita *Linee guida per gli Stati membri sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale* (EGESIF 15-0008-03 del 19/08/2015).

I seguenti audit e controlli dovrebbero essere considerati, quando sono disponibili le loro conclusioni, alla data della firma del parere di audit:

- audit di sistema;
- audit delle operazioni;
- audit effettuati dalla Commissione;
- audit svolti dalla Corte dei conti europea e i loro follow-up effettuati dalla Commissione;
- controlli effettuati da altre Autorità del programma (verifiche amministrative, verifiche in loco, controlli effettuati dall'AdC;
- altri risultati di audit e di controlli ai quali l'AdA ha accesso.

Utilizzo dei risultati degli audit di sistema per l'audit dei conti

L'art. 29 (4) del Reg. (UE) n. 480/2014 prevede che l'AdA esegua audit sui conti attraverso audit di sistema. Ovvero, l'AdA assicura - attraverso l'audit di sistema dell'AdC - che siano predisposte adeguate procedure atte a monitorare le irregolarità; tenere conto degli importi che devono essere ritirati o da recuperare ed essere dedotti dalle domande di pagamento durante l'anno contabile; garantire il follow-up dei recuperi pendenti e degli importi non recuperabili. L'audit di sistema copre anche l'affidabilità del sistema informativo realizzato dall'AdC per gestire il suo sistema contabile, tenendo conto degli standard IT accettati a livello internazionale (Cobit, ISO/EIC standard 27001 e 27002).

Nel primo anno contabile (2016) è stato effettuato un audit di sistema globale dell'AdC dopo la designazione dell'AcAdG e dell'AdC al fine di preparare il parere annuale sui conti. Negli anni successivi, l'AdA esegue dei *follow-up* dei lavori di audit pregressi, concentrandosi sull'attuazione delle raccomandazioni formulate e sui requisiti fondamentali dell'AdC che sono stati classificati in categoria 3 o 4. Si rendono inoltre necessari ulteriori audit dei sistemi nel caso in cui l'AdC abbia cambiato significativamente le proprie procedure o il personale.

L'elenco dei test di controllo che l'AdA effettua a carico dell'AdC sono dettagliate nel *Manuale di Audit*. In ogni caso, nell'ambito degli audit di sistema, l'AdA verifica l'esistenza e la corretta attuazione delle procedure per garantire che:

- la bozza dei conti sia stata presentata dall'AdC in tempo utile all'AdA per il rilascio del Parere di audit (vedi Accordo di pianificazione delle attività e delle scadenze sottoscritto in data 5 ottobre 2017 tra le Autorità);
- la spesa irregolare sia stata esclusa dai conti ai sensi dell'Articolo 137 (2) del RDC, ove pertinente, e che tutte le rettifiche richieste siano state riflesse nei conti per l'anno contabile in questione, come stabilito dall'art. 29, paragrafo 5.c del Reg.(UE) n. 480/2014.

L'AdA conferma che sarà prestata particolare attenzione alla valutazione del Requisito Chiave 13 "*Adeguate procedure per elaborare e certificare la completezza, esattezza e veridicità dei conti*". L'AdA ha previsto nel Manuale di Audit una sezione dedicata nella check list o una check list separata da applicare all'AdC che copra tutti gli elementi dei conti, come descritto al punto 5 dell'art. 29 del Regolamento Delegato.

Se l'audit di sistema effettuato a carico dell'AdC dovesse rivelare gravi carenze nel sistema di gestione e controllo potrà essere rilasciato un parere con riserva per l'anno contabile in questione, oltre che per i Si.Ge.Co, anche per i conti.

Utilizzo dei risultati degli audit delle operazioni per l'audit dei conti

L'Autorità di Audit esegue, inoltre, audit sui conti attraverso audit sulle operazioni.

Prima dell'estrazione del campione l'AdA intende operare una valutazione preliminare della popolazione da campionare in quanto questa deve essere riconciliata con il totale delle spese certificate alla Commissione. Inoltre, potendo essere il campione delle operazioni suddiviso in due o più periodi annuali, l'AdA potrà distribuire le verifiche sui conti in diversi momenti durante l'anno.

Per il campione delle operazioni selezionate, l'AdA verifica che:

- l'importo totale della spesa ammissibile dichiarata ai sensi dell'art. 137 (1a) del RDC si riconcili con la spesa - e il corrispondente contributo pubblico - incluso nelle domande di pagamento presentate alla Commissione;
- tutti gli importi irregolari siano stati esclusi dai conti;
- le correzioni finanziarie necessarie siano state tenute in debita considerazione nei conti per l'anno contabile in questione;
- il contributo pubblico sia stato pagato al beneficiario in conformità all'art. 132 (1) del RDC.

Nell'ambito degli audit dei conti, l'AdA, alla luce degli esiti finali degli audit delle operazioni, deve accertare che vi sia una dichiarazione delle rettifiche finanziarie da parte dell'AdC e verificherà la corretta implementazione dei meccanismi di *follow up* a fronte di spese valutate come non ammissibili (effettività dei ritiri, decertificazioni delle spese dichiarate non ammissibili, recuperi, ecc.).

Anche nella check list degli audit delle operazioni l'AdA ha previsto una sezione dedicata all'efficace funzionamento dei conti.

Verifiche aggiuntive finali sulla bozza dei conti certificati

Sono previste verifiche aggiuntive finali alla bozza dei conti certificati.

L'AdA, tenuto conto dei risultati dell'audit di sistema all'AdC e degli esiti finali degli audit delle operazioni, fornisce un parere se i conti della stessa AdC forniscono una rappresentazione veritiera e corretta, ai sensi dell'art. 127 (5) (a) del RDC e dell'art. 59 (5) del RF, ed anche sulla corretta presentazione, accuratezza e completezza dei conti, contenuta nella Dichiarazione di gestione.

Per tale ragione l'AdA effettua:

- l'analisi dei risultati degli audit di sistema effettuati sull'AdC, in particolare sui controlli relativi ai conti;
- l'esame della pista di controllo per verificare l'accuratezza della spesa inserita nei conti e l'affidabilità dei sistemi contabili durante gli audit sul campione delle operazioni.

Inoltre, una volta ricevuta la bozza dei conti certificati dall'AdC, ed in funzione del livello di garanzia derivante dai precedenti audit, l'AdA compie:

- verifiche aggiuntive sulle singole registrazioni per quanto riguarda le altre voci, (ritiri, recuperi, importi da recuperare, e importi non recuperabili);
- una verifica a conferma che nell'appendice 8 dei conti esista la riconciliazione dell'importo totale delle spese ammissibili inserite nella bozza dei conti con l'importo complessivo disponibile nei sistemi contabili dell'AdC e le spese (con il contributo pubblico corrispondente) incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per l'anno contabile in questione;
- verifiche sulle eventuali differenze tra le spese dichiarate nella domanda di pagamento intermedia finale e la bozza dei conti dovute ad aggiustamenti apportate dall'AdC, valutando l'adeguatezza delle spiegazioni fornite e svolgendo procedure di audit appropriate;
- il controllo per ogni anno contabile, prima della presentazione dei conti alla Commissione, che i risultati di qualsiasi audit o le attività di controllo siano adeguatamente riflessi nei conti, incluse le spese sottoposte ad una valutazione in corso di legittimità e regolarità in applicazione dell'art. 137(2) del RDC.

I risultati del lavoro di audit devono consentire all'AdC, se necessario, di regolare ulteriormente i suoi conti prima della certificazione alla Commissione. La verifica dell'effettiva correzione delle irregolarità sarà utile per l'AdA per il calcolo del tasso di errore residuo che viene determinato nella relazione annuale di controllo. Ai fini della decisione dell'audit del campione e del rilascio del parere di audit, l'AdA terrà conto della soglia di rilevanza del 2% degli importi iscritti nella bozza dei conti prima che vengano effettuate le rettifiche.

L'AdA può emettere un parere senza riserve quando l'AdC riflette nei conti definitivi tutte le rettifiche ritenute necessarie dall'AdA ed i conti forniscono una rappresentazione veritiera e corretta. Qualora vengono rilevati elementi inesatti o incompleti considerati irrilevanti e rimangono non corretti nei conti, le informazioni relative a questi elementi devono essere indicate nella RAC e nel parere di audit come un'osservazione.

Non essendovi alcun termine formale fissato nel RDC per la consegna della bozza dei conti da parte dell'AdC all'AdA, tali Autorità hanno convenuto tramite l'Accordo tra le Autorità stipulato in data 5/10/2017, delle scadenze interne per la trasmissione della bozza dei conti all'AdA affinché quest'ultima Autorità abbia tempo sufficiente per la sua revisione al fine di emettere un parere di audit entro il 15 febbraio dell'anno N + 1.

La procedura di presentazione e liquidazione dei conti avrà luogo ogni anno, per nove anni consecutivi e l'ultimo anno si procederà quindi alla presentazione dei documenti di chiusura dei PO per la richiesta del saldo finale (art. 141 del regolamento disposizioni comuni). Ai fini della chiusura, entro il 15 febbraio 2025, occorrerà presentare i documenti relativi all'ultimo periodo contabile, che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, ovvero i conti preparati dall'AdC, la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale dell'AcAdG, la relazione di controllo e il parere di audit sui conti, ed il rapporto di esecuzione finale a cura dell'Organismo di Gestione.

3.5 Verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione

3.5.1 Procedure interne che stabiliscono il lavoro rientrante nella verifica di affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione, ai fini del Parere

L'Autorità di Audit prepara, ai sensi dell'art. 127 (5) (a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 un parere di audit a norma dell'art. 59 (5) del Regolamento finanziario.

Il Parere di audit deve riferire, tra le altre cose, se l'esercizio di revisione contabile metta in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione elaborata dall'Autorità di Gestione.

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'Art. 59 del Reg. (EU, EURATOM) n. 966/2012 e secondo quanto indicato nella nota EGESIF15-0008-01 del 04/06/2015, l'Autorità di Gestione deve attestare nella dichiarazione di affidabilità di gestione che:

- le informazioni riportate nei conti siano presentate correttamente, complete e accurate ai sensi dell'art.137 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- le spese registrate nei conti siano utilizzate per gli scopi previsti, come indicato nel Regolamento generale e in conformità con il principio di sana gestione finanziaria;
- il sistema di gestione e controllo messo in atto per il Programma offra le necessarie garanzie di legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, in conformità alla legislazione applicabile;
- le irregolarità individuate nell'audit finale o nelle relazioni di controllo per il periodo contabile, e riportate nella sintesi annuale allegata alla dichiarazione di gestione, sono state trattate adeguatamente nei conti nel rispetto dell'art 125 (4) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la spesa oggetto di una valutazione in corso circa la sua legittimità e regolarità è stata esclusa dai conti, in attesa della conclusione della valutazione e potrà essere inserite in una domanda di pagamento intermedia relativa a un periodo contabile successivo ai sensi dell'art. 137 (2) Reg. (UE) n. 1303/2013;
- i dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e ai progressi compiuti dal Programma Operativo sono affidabili ai sensi dell'art. 125 (2) Reg. (UE) n. 1303/2013;

- le misure antifrode poste in essere sono efficaci e proporzionate ai sensi dell'art. 125 (4c) Reg. (UE) n. 1303/2013;
- non si è a conoscenza di alcuna informazione riservata relativa all'attuazione del Programma Operativo che potrebbe essere pregiudizievole per la reputazione della politica di coesione.

In conformità con l'articolo 59 del Regolamento Finanziario, l'AdA indica dopo il proprio parere di audit se il suo lavoro di audit mette in dubbio le affermazioni fatte dall'AcAdG nella dichiarazione di gestione. L'AdA deve quindi confrontare le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione con i risultati del proprio lavoro di audit, al fine di assicurarsi che nessuna divergenza o incoerenza sia presente. In caso di divergenze è previsto che l'AdA discuta la sua osservazione con l'AcAdG in modo che quest'ultima fornisca ulteriori informazioni.

Nei sottostanti di diagrammi è indicato rispettivamente il flusso delle attività utili alla corretta presentazione della documentazione prevista dall'art. 59 del Regolamento finanziario da parte delle Autorità del Programma Operativo.

Diagramma 1 – Flusso di attività come da Accordo tra le Autorità del 05/10/2017





Diagramma 2 – Flusso di attività per il periodo di audit



4. LAVORO DI AUDIT PIANIFICATO

4.1 Priorità e obiettivi specifici dell'audit relativi al periodo contabile corrente e ai due successivi e risultanze della valutazione dei rischi e lavoro di audit pianificato

Le priorità e gli obiettivi di audit si basano sui risultati dell'analisi di rischio contenuti nelle tabelle 6 e 7. Di conseguenza, la pianificazione degli audit rappresenta, per quanto riguarda gli audit di sistema, l'esito della valutazione preliminare del rischio. In base a tale valutazione preliminare infatti sono stati decisi i soggetti da sottoporre a verifica e gli aspetti principali sui quali concentrare le verifiche stesse.

Tuttavia, nell'attività di pianificazione è stata considerata anche l'esperienza maturata dall'AdA nello svolgimento delle funzioni di audit nella programmazione 2007-2013. La pianificazione di audit è stata eseguita anche tenuto conto:

- dei vincoli imposti all'attività di audit dal quadro normativo comunitario e dagli standard internazionali di audit;
- dello svolgimento delle attività audit relative al rispetto dei criteri di designazione dell'AcAdG e dell'AdC;
- della verifica attraverso gli audit delle operazioni dell'adeguatezza dei conti;
- della verifica di sistema prevista dall'art. 29(4) del Reg. (UE) 480/2014;
- della necessità di eseguire verifiche a campione (laddove presenti un elevato numero di Organismi intermedi o altri soggetti da sottoporre alle verifiche di sistema);
- della necessità di garantire un adeguato bilanciamento fra gli audit di sistema e gli audit delle operazioni al fine di garantire la massima sinergia fra i due strumenti di controllo.

4.2 Calendario dei compiti di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi per gli audit dei sistemi (compresi audit mirati ad aree tematiche specifiche)

Nella tabella 10 sono indicati gli organismi e il calendario di audit previsto per il prossimo anno contabile e per i due successivi.

Tabella 10 - Pianificazione delle attività di audit

Autorità/Organismi o specifiche aree tematiche che dovranno essere controllate	Numero CCI	Importo approvato in milioni di euro	Organismo responsabile dell'audit	Risultato della valutazione del rischio	Periodo contabile 01/07/2018 – 30/06/2019	Periodo contabile 01/07/2019 – 30/06/2020	Periodo contabile 01/07/2020 – 30/06/2021
AcAdG	2014 IT 16 RFOP016		AdA	53,20	System audit	System audit	System audit
AdC	2014 IT 16 RFOP016		AdA	33,60	System audit	System audit	System audit
CdR Acque e Rifiuti	2014 IT 16 RFOP016	276,7	AdA	63,99		System audit	
CdR Infrastrutture	2014 IT 16 RFOP016	1.340,7	AdA	62,40		System audit	
CdR Ambiente	2014 IT 16 RFOP016	355,1	AdA	52,65	System audit		
CdR Ufficio sistemi informativi	2014 IT 16 RFOP016	342,6	AdA	47,20			System audit
CdR Energia	2014 IT 16 RFOP016	559,1	AdA	46,72	System audit		
CdR Istruzione	2014 IT 16 RFOP016	165,6	AdA	43,22			System audit

5. RISORSE

5.1 Organigramma dell'Autorità di audit

L'Autorità di audit ha individuato il personale necessario, dotato delle competenze richieste per garantire il rispetto di tutte le norme anche alla luce del numero, delle dimensioni e della complessità dei Programmi, per i quali svolge le attività di audit.

L'AdA è dotata di un'organizzazione adeguata allo scopo di presidiare strettamente tutte le fasi delle attività di audit e le risorse umane sono state selezionate e assegnate alla struttura sulla base di accertate competenze/esperienze maturate rispetto ai compiti da svolgere; per esse si accerta costantemente il soddisfacimento dei requisiti sul conflitto di interessi e sull'incompatibilità degli incarichi.

Sono inoltre previste misure per il rafforzamento delle professionalità attraverso percorsi formativi specializzati, finalizzati allo sviluppo delle competenze, in relazione alle funzioni da svolgere e all'evoluzione della normativa di riferimento.

Tali percorsi sono garantiti sia all'interno del sistema formativo regionale che nell'ambito di uno specifico progetto di formazione continua a supporto delle AdA realizzato su base annuale realizzato a valere sul POC tenendo conto dei fabbisogni e delle priorità.

Va sottolineato che l'adeguata e la continuativa dotazione di risorse umane ha costituito - tra gli altri - uno degli elementi salienti per cui è stata riscontrata la presenza dei requisiti di adeguatezza di questa AdA ai fini della designazione da parte dell'Organismo nazionale di coordinamento (circolare MEF-RGS Prot. 47832 del 30/05/2014 "Procedura per il rilascio del parere sulla designazione delle Autorità di Audit dei Programmi UE 2014/2020").


In proposito si ricorda che l'Accordo di Partenariato - Allegato II "Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020" ha previsto che:

- la struttura dell'Autorità di audit debba avere un numero complessivo di unità interne che ne consenta l'efficace operatività, anche in relazione alla complessità e alla dotazione finanziaria dei programmi di riferimento. Le unità interne preposte all'Autorità di audit devono possedere profili professionali adeguati rispetto alle funzioni da svolgere e fruire di percorsi di aggiornamento adeguati durante il periodo di attuazione dei programmi;
- sia garantita l'adeguatezza della struttura organizzativa dell'AdA, in termini di numero di risorse umane interne collocate nella struttura dell'Autorità di Audit e della professionalità delle stesse.

L'organigramma dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit per i Programmi cofinanziati dalla Commissione europea, è stato approvato con Decreto del D.G. n. 1002 del 30/03/2010. Successivamente è stato modificato ed integrato con ulteriori provvedimenti.

Nella figura 5, sono riportati l'organigramma e la struttura dell'AdA.

Figura 5: organigramma e struttura organizzativa dell'AdA



5.2 Risorse pianificate da destinare in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi

Le risorse complessivamente a disposizione dell'AdA corrispondono a 35 unità di personale, tutte interne all'Amministrazione regionale a cui si aggiunge la figura del Dirigente Generale. Di queste, 27 unità sono direttamente coinvolte nelle attività di audit. Tale dotazione rispetta il limite di unità previsto dall'Organismo nazionale di coordinamento. L'incarico di responsabile dell'Autorità di Audit è stato affidato con D.P. Reg. n. 717 del 16 febbraio 2018 alla dott.ssa Grazia Terranova.

Per quanto riguarda l'assistenza tecnica, di cui l'AdA si avvale, si rappresenta che l'IGRUE, attraverso la centrale di committenza Consip S.p.a. ha indetto una Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. n.163/2006 per l'affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea. Il bando si è chiuso in data 21 maggio 2015; la gara è stata aggiudicata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla società EY S.p.A.

In seguito all'aggiudicazione della gara, l'Autorità di audit ha attivato le procedure per la contrattualizzazione dell'operatore economico aggiudicatario. In particolare, vi è da segnalare che il servizio di assistenza tecnica di supporto alle attività dell'AdA, prevede, nel periodo di cinque anni a decorre dalla sottoscrizione del contratto, l'erogazione di 10.300 gg/uomo ripartite tra project manager, senior professional e junior professional.

Le attività di assistenza tecnica sono finanziate con le risorse di origine nazionale.

L'Assistenza Tecnica (AT) della società EY S.p.A. è configurata come supporto - senza alcuna delega di funzioni - alle attività svolte dal personale dell'AdA, che detiene il potere di indirizzo, coordinamento e supervisione mantenendo di conseguenza la responsabilità esclusiva e complessiva dell'attività di audit.

Nella sottostante tabella 11 sono riepilogati i ruoli e le relative funzioni, in relazione all'organizzazione interna dell'AdA.

L'attuale funzionigramma, di seguito riportato, modificato a seguito delle funzioni attribuite in materia di Programmazione 2014-2020, è stato approvato con decreto D.G. n. 1045 dell'8 giugno 2016.

Il Dirigente Generale, nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale e gli atti e i provvedimenti connessi all'incarico di seguito elencati, in particolare:

- garantisce il corretto svolgimento delle funzioni dell'Autorità di Audit di cui all'art. 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- gestisce i rapporti con la CE con particolare riguardo alla trasmissione delle informazioni previste dalla normativa;
- sovrintende le attività svolte dalle diverse funzioni, indirizzando e coordinando le risorse nelle fasi di Audit;
- garantisce l'esecuzione delle attività di Audit di Sistema e sulle operazioni, in conformità con la normativa di riferimento;
- garantisce che le attività di Audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del Programma operativo;
- garantisce che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate.
- presenta una Relazione annuale di controllo e un Parere di audit entro il 15/02 di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2025.

Nella tabella seguente, si riporta il funzionigramma dell'Autorità di Audit:

Tabella 11 - Funzionigramma dell'AdA

Struttura dirigenziale	Funzione
<p><u>UNITÀ OPERATIVA DI</u> <u>BASE N. 1</u> <u>STAFF DELLA</u> <u>DIREZIONE</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Supporto al Dirigente Generale per l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti dell'ufficio e per la relativa valutazione. - Supporto al Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite in base alla legge 190/2012 e ai discendenti documenti attuativi nazionali e regionali. - Supporto al Dirigente Generale per la predisposizione del "piano di lavoro" con il monitoraggio delle relative azioni/obiettivi. - Rapporti con il Servizio di Pianificazione e Controllo Strategico (OIV). - Unità di Monitoraggio e Controllo in armonia con le previsioni dei documenti di "descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" relativamente alle azioni di competenza dell'Ufficio a valere sui programmi comunitari e sul programma complementare di azione e coesione (POC). - Attività del nucleo ispettivo interno ai sensi della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5. - Segreteria del Comitato per l'attuazione del Protocollo d'intesa fra la Regione e la Guardia di Finanza. - Adozione delle tecniche del "Controllo di gestione". - Sostituzione con delega in caso di assenza o impedimento del Dirigente Generale. - Attività di aggiornamento, studio e ricerca. - Attività di controllo sulle operazioni a titolarità della misura 20 "Assistenza tecnica negli Stati membri" del PSR Sicilia 2014-2020. - Attività di controllo sulle operazioni a titolarità attivate dal Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea a valere sul PO FEAMP 2014-2020. - Attività di controllo di II livello previste dal Si.Ge.Co. relative al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 "Patto per il Sud".

<p>AREA AMMINISTRATIVA <u>n. 1</u></p>	<p>Supporto all'attività di organizzazione, indirizzo e coordinamento amministrativo del Dirigente Generale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Segreteria della Direzione. - Servizi generali: <ul style="list-style-type: none"> a) gestione della posta, smistamento e protocollo informatico; b) gestione protocollo riservato; c) servizi logistici, trasmissione dati, biblioteca, centralino, commessi; d) servizio spedizione; e) gestione utenze; f) gestione archivio; g) repertorio decreti. - Personale: <ul style="list-style-type: none"> a) gestione del personale e rilevazione automatica delle presenze; b) predisposizione dei contratti riguardanti il personale dirigenziale dell'Ufficio e dei relativi decreti di approvazione; c) relazioni sindacali; - Ufficio competente per le operazioni (UCO) in armonia con le previsioni dei documenti di "descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" relativamente ai programmi comunitari di competenza dell'Ufficio e del programma complementare di azione e coesione (POC). - Coordinamento attività del consegnatario e del cassiere. - Relazioni con il pubblico (URP). - Gestione capitoli di spesa assegnati all'ufficio. - Acquisto beni e servizi e manutenzioni. - Attività istruttoria inerente accertamenti giudiziari e di polizia. - Referente formativo; - Adozione delle tecniche del "Controllo di Gestione. - Sostituzione con delega, in caso di assenza o impedimento, del Dirigente Generale. - Attività di aggiornamento, studio e ricerca.
<p><u>SERVIZIO DI CONTROLLO n. 2</u> <u>SISTEMI INFORMATIVI PROGRAMMI 2014-2020</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica. - Verifica del sistema informativo nell'ambito della procedura di designazione e successiva verifica del mantenimento dei requisiti dell'AcAdG e dell'AdC nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. - Attività di system audit dei sistemi informativi di gestione e controllo dei programmi comunitari di competenza dell'Ufficio finalizzata all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste. - Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate. - Elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit. - Monitoraggio delle criticità di sistema riscontrate. - Monitoraggio della "Customer Satisfaction" ed eventuali interventi correttivi. - Implementazione, gestione, ottimizzazione e mantenimento in efficienza dei servizi connessi al sistema informativo interno e dei relativi supporti strumentali. - Gestione sito web: raccolta, redazione e pubblicazione informazioni, pubblicazione avvisi e bandi di gara. - Help desk: assistenza e supporto a tutto il personale che utilizza attrezzatura informatica e prodotti software. - Gestione della sicurezza informatica (password, antivirus, sistemi firewall,

	<p>backup, ecc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisi e progettazione di nuove soluzioni informatiche per l'ottimizzazione del lavoro di Aree/Servizi/Unità operative dell'Ufficio; supervisione per sviluppo di programmi, siti web e applicativi per le varie esigenze dell'Ufficio.
<p><u>SERVIZIO DI CONTROLLO n. 3 PO FSE 2014-2020</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica. - Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per la designazione e successiva verifica del mantenimento dei requisiti dell'AdG e dell'AdC nel rispetto delle indicazioni fornite dall'IGRUE. - Attività di system audit finalizzata all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste. - Attività di Audit delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1303/2013 gestite dai Centri di responsabilità del programma, nel rispetto delle procedure previste. In relazione alla composizione del campione annuale selezionato, le specifiche operazioni da controllare saranno attribuite con separato atto del Dirigente Generale. - Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate. - Elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit. - Monitoraggio delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informatico dell'Ufficio.
<p><u>SERVIZIO DI CONTROLLO n. 4 PO FESR 2014-2020</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica. - Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per la designazione e successiva verifica del mantenimento dei requisiti dell'AcAdG e dell'AdC nel rispetto delle indicazioni fornite dall'IGRUE. - Attività di system audit finalizzata all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste. - Attività di Audit, nel rispetto delle procedure previste, delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1303/2013 gestite dai seguenti Centri di responsabilità: <ul style="list-style-type: none"> a) infrastrutture (parte): OT 7 e OT 9; b) istruzione. <p>In relazione alle esigenze dell'Ufficio potranno essere attribuite, con atto del Dirigente Generale, attività di controllo su operazioni sostitutive o aggiuntive di quelle dei CdR sopra indicati.</p> - Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate. - Elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit. - Monitoraggio delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informatico dell'Ufficio.

<p align="center"><u>SERVIZIO DI CONTROLLO n. 5</u> <u>PO FSE 2014-2020</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica. - Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per la designazione e successiva verifica del mantenimento dei requisiti dell'AcAdG e dell'AdC nel rispetto delle indicazioni fornite dall'IGRUE. - Attività di system audit finalizzata all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste. - Attività di Audit delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1303/2013 gestite dai Centri di responsabilità del programma, nel rispetto delle procedure previste. In relazione alla composizione del campione annuale selezionato, le specifiche operazioni da controllare saranno attribuite con separato atto del Dirigente Generale. - Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate. - Elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit. - Monitoraggio delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informatico dell'Ufficio.
<p align="center"><u>SERVIZIO DI CONTROLLO n. 6</u> <u>PO FESR 2014-2020</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica. - Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per la designazione e successiva verifica del mantenimento dei requisiti dell'AcAdG e dell'AdC nel rispetto delle indicazioni fornite dall'IGRUE. - Attività di system audit finalizzata all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste. - Attività di Audit, nel rispetto delle procedure previste, delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1303/2013 gestite dai seguenti Centri di responsabilità: <ul style="list-style-type: none"> a) Infrastrutture (parte): OT 4; b) Ufficio Servizi Informatici. <p>In relazione alle esigenze dell'Ufficio potranno essere attribuite, con atto del Dirigente Generale, attività di controllo su operazioni sostitutive o aggiuntive di quelle dei CdR sopra indicati.</p> - Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate. - In collaborazione con gli altri Servizi di Controllo dello stesso Programma, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit. - Monitoraggio delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informatico dell'Ufficio.
<p align="center"><u>SERVIZIO DI CONTROLLO n. 7</u> <u>PO FESR 2014-2020</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica. - Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per la designazione e successiva verifica del mantenimento dei requisiti dell'AcAdG e dell'AdC nel rispetto delle indicazioni fornite dall'IGRUE. - Attività di system audit finalizzata all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate,

	<p>nel rispetto delle procedure previste.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività di Audit, nel rispetto delle procedure previste, delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1303/2013 gestite dai seguenti Centri di responsabilità: <p style="text-align: center;">(da assegnare)</p> <p>In relazione alle esigenze dell'Ufficio potranno essere attribuite, con atto del Dirigente Generale, attività di controllo su operazioni sostitutive o aggiuntive di quelle dei CdR sopra indicati.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate. - In collaborazione con gli altri Servizi di Controllo dello stesso Programma, elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit. - Monitoraggio delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informatico dell'Ufficio.
<p style="text-align: center;"><u>SERVIZIO DI CONTROLLO n. 8</u> <u>PO FESR 2014-2020</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica. - Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per la designazione e successiva verifica del mantenimento dei requisiti dell'AcAdG e dell'AdC nel rispetto delle indicazioni fornite dall'IGRUE. - Attività di system audit finalizzata all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste. - Attività di Audit, nel rispetto delle procedure previste, delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1303/2013 gestite dai seguenti Centri di responsabilità: <ul style="list-style-type: none"> a) Energia; b) Acque e Rifiuti; c) Beni Culturali ed Identità siciliana; d) Turismo, Sport e Spettacolo. - In relazione alle esigenze dell'Ufficio potranno essere attribuite, con atto del Dirigente Generale, attività di controllo su operazioni sostitutive o aggiuntive di quelle dei CdR sopra indicati. - Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate. - Elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit. - Monitoraggio delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informatico dell'Ufficio.
<p style="text-align: center;"><u>SERVIZIO DI CONTROLLO n. 9</u> <u>PO FESR 2014-2020</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica. - Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per la designazione e successiva verifica del mantenimento dei requisiti dell'AcAdG e dell'AdC nel rispetto delle indicazioni fornite dall'IGRUE. - Attività di system audit finalizzata all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste. - Attività di Audit, nel rispetto delle procedure previste, delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1303/2013 gestite dai seguenti

	<p>Centri di responsabilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Attività produttive (parte): OT 3 e OT 9; b) Finanze e Credito; c) Protezione civile; d) Programmazione. <p>In relazione alle esigenze dell'Ufficio potranno essere attribuite, con atto del Dirigente Generale, attività di controllo su operazioni sostitutive o aggiuntive di quelle dei CdR sopra indicati.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate. - Elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit. - Monitoraggio delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informatico dell'Ufficio.
<p><u>SERVIZIO DI CONTROLLO n. 10</u> <u>PO FSE 2014-2020</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica. - Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per la designazione e successiva verifica del mantenimento dei requisiti dell'AcAdG e dell'AdC nel rispetto delle indicazioni fornite dall'IGRUE. - Attività di system audit finalizzata all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste. - Attività di Audit delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1303/2013 gestite dai Centri di responsabilità del programma, nel rispetto delle procedure previste. In relazione alla composizione del campione annuale selezionato, le specifiche operazioni da controllare saranno attribuite con separato atto del Dirigente Generale. - Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate. - Elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit. - Monitoraggio delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informatico dell'Ufficio.
<p><u>SERVIZIO DI CONTROLLO n. 11</u> <u>PO FSE 2014-2020</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica. - Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per la designazione e successiva verifica del mantenimento dei requisiti dell'AcAdG e dell'AdC nel rispetto delle indicazioni fornite dall'IGRUE. - Attività di system audit finalizzata all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste. - Attività di Audit delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1303/2013 gestite dai Centri di responsabilità del programma, nel rispetto delle procedure previste. In relazione alla composizione del campione annuale selezionato, le specifiche operazioni da controllare saranno attribuite con separato atto del Dirigente Generale. - Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate.

	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit. - Monitoraggio delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informatico dell'Ufficio.
<p style="text-align: center;"><u>SERVIZIO DI CONTROLLO n. 12</u> <u>Programmi 2014-2020 Italia-Malta e Italia-Tunisia</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica. - Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per la designazione e successiva verifica del mantenimento dei requisiti dell'ACG e dell'AdC nel rispetto delle indicazioni fornite dall'IGRUE. - Attività di system audit finalizzata all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi programmi. - Attività di Audit delle operazioni campionate sul territorio regionale nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi programmi e secondo le indicazioni della direzione. - Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate. - Elaborazione degli esiti degli audit svolti nei territori e nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione delle relazioni/pareri previsti dalla normativa comunitaria. - Monitoraggio delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informatico dell'Ufficio. - Adempimenti connessi al ruolo istituzionale del Gruppo dei controllori/revisori secondo quanto disposto dai rispettivi programmi di cooperazione.
<p style="text-align: center;"><u>SERVIZIO DI CONTROLLO n. 13</u> <u>PO FESR 2014-2020</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione con l'Area Tecnica per la stesura e l'aggiornamento della strategia di audit e del manuale delle procedure e della relativa modulistica. - Supporto al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, per la designazione e successiva verifica del mantenimento dei requisiti dell'AcAdG e dell'AdC nel rispetto delle indicazioni fornite dall'IGRUE. - Attività di system audit finalizzata all'individuazione del livello di confidenza da utilizzare per il campionamento delle operazioni certificate, nel rispetto delle procedure previste. - Attività di Audit, nel rispetto delle procedure previste, delle operazioni campionate a norma del Regolamento (UE) 1303/2013 gestite dai seguenti Centri di responsabilità: <ul style="list-style-type: none"> a) Attività produttive (parte): OT 1; b) Ambiente; c) Famiglia e politiche sociali; d) Sanità. <p>In relazione alle esigenze dell'Ufficio potranno essere attribuite, con atto del Dirigente Generale, attività di controllo su operazioni sostitutive o aggiuntive di quelle dei CdR sopra indicati.</p> - Proposte al Dirigente Generale, per il tramite dell'Area Tecnica, dei Rapporti provvisori e di quelli definitivi dei System Audit e degli Audit sulle operazioni campionate. - Elaborazione degli esiti degli audit svolti nel periodo di riferimento e stesura dei paragrafi di competenza da trasmettere all'Area Tecnica unitamente ad ogni altro elemento utile per la definizione del parere sui conti annuali, delle relazioni annuali di controllo e Parere di Audit. - Monitoraggio delle criticità di sistema e delle criticità sulle operazioni

	controllate, implementazione e aggiornamento del sistema informatico dell'Ufficio.
<p><u>AREA TECNICA n. 14</u> <u>PROGRAMMI 2014-2020</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Supporto all'attività di coordinamento tecnico del Dirigente Generale. - Supporto alla funzione di pianificazione e monitoraggio dell'attività di controllo del Dirigente Generale. - Supporto al DG nell'attività di relazioni istituzionali con tutti i soggetti regionali/nazionali e comunitari coinvolti nel processo di gestione e sorveglianza dei programmi, connesse alle competenze istituzionali e alla funzione di audit e nella preparazione della documentazione necessaria. - Supporto al DG per la stesura e l'aggiornamento della "Strategia di Audit", del "Manuale delle procedure" e del "Manuale di campionamento" dei programmi di competenza dell'AdA. - Supporto al DG per la procedura di designazione e sulla verifica del mantenimento dei requisiti dell'AcAdG, degli O.I. e dell'AdC dei programmi di competenza dell'AdA, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'IGRUE. - Supporto all'attività di campionamento ordinario e/o supplementare annuale, a valere sui Programmi di competenza dell'AdA. - Revisione/controllo di qualità sugli atti inerenti le funzioni di audit secondo le procedure approvate sui Programmi di competenza dell'AdA. - Proposta al D.G. di Rapporti di audit e delle relazioni predisposte dai Servizi di controllo. - Supporto al DG per la predisposizione degli atti inerenti le funzioni di audit previste da norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relativamente alle programmazioni comunitarie di competenza, ivi incluso: <ul style="list-style-type: none"> a) rilascio delle relazioni e pareri annuali di controllo sui sistemi di gestione e controllo e sulle operazioni selezionate dal campionamento; b) rilascio delle dichiarazioni a conclusione degli interventi. - Supporto al DG nella predisposizione degli elaborati, relazioni, rapporti ed altri documenti da rendersi da parte dell'Autorità di Audit agli uffici della Commissione Europea o ad altri uffici o Autorità coinvolte nel processo di gestione dei Programmi operativi di cui trattasi. - Supporto al DG nell'attività di relazioni istituzionali, pianificazione e coordinamento tecnico delle azioni previste dal programma complementare di azione e coesione (POC).

IL DIRIGENTE GENERALE
Grazia Terranova

